

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 30 aprile 1988

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1987, n. 99.

Rifinanziamento della legge regionale 16 giugno 1978, n. 23, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta Pag. 3

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1987, n. 100.

Rifinanziamento della legge regionale 16 giugno 1978, n. 25, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra i commercianti della Valle d'Aosta Pag. 3

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1987, n. 101.

Rifinanziamento della legge regionale 11 agosto 1976, n. 32, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta e successive modificazioni. Pag. 4

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1987, n. 31.

Attuazione dell'art. 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118. Buono casa Pag. 4

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1987, n. 32.

Variatione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987. Pag. 4

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 33.

Variatione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987. Sanità Pag. 5

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1987, n. 34.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 novembre 1972, n. 13 e 19 marzo 1984, n. 14, relative alle previdenze dei consiglieri regionali Pag. 5

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1987, n. 35.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1987, n. 36.

Trattamento di previdenza. Ricongiunzione periodi assicurativi. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1987, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 24 «Norme per il controllo sulle nomine» Pag. 7

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1987, n. 38.

Modifica al testo unificato delle leggi regionali n. 31 del 5 novembre 1982 e n. 33 del 19 novembre 1982 Pag. 7

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1988, n. 4.

Riordino delle funzioni socio-assistenziali Pag. 8

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1988, n. 5.

Misure urgenti concernenti il funzionamento delle commissioni sanitarie per l'invalidità civile, le condizioni visive ed il sordomutismo. Pag. 19

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1988, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 Pag. 20

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1988, n. 3.

Variatione al bilancio per l'anno finanziario 1987 - Primo provvedimento - Ritesame Pag. 20

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1988, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988 Pag. 20

LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1988, n. 2.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, recante norme per la utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nell'unità sanitaria locale Pag. 20

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 3.

Norme in materia di polizia locale Pag. 21

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1988, n. 2.

Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1986 artt. 65 e seguenti legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44 Pag. 24

LEGGE REGIONALE 1º febbraio 1988, n. 3.

Disposizioni per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e degli emoderivati nonché per la tutela dell'attività delle associazioni di volontariato Pag. 24

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1988, n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1988' Pag. 25

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1988, n. 1.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 62 del 29 dicembre 1987 Pag. 25

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1988, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1988, n. 3.

IRPET - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988 Pag. 26

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 19 ottobre 1987, n. 1.

Regolamento per la tenuta ed il funzionamento dei protocolli e degli archivi della giunta della regione Lazio Pag. 26

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale della Toscana 27 aprile 1987, n. 25, recante: «Modifica alla legge regionale 52/82: "Norme per la formazione del sistema delle arce protette, dei parchi e delle riserve naturali in Toscana"». (Legge regionale pubblicata nel suppl. straordinario n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione n. 23 del 6 maggio 1987 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* - 3ª serie speciale - n. 31 dell'8 agosto 1987). Pag. 30

Comunicato relativo alla legge regionale della Toscana 3 agosto 1987, n. 42, recante: «Disciplina del riconoscimento dell'infirmità per cause di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 39 del 12 agosto 1987 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* - 3ª serie speciale - n. 1 del 2 gennaio 1988). Pag. 30

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1987, n. 99.

Rifinanziamento della legge regionale 16 giugno 1978, n. 23, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2 del 21 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1987, un ulteriore contributo di L. 600.000.000 per l'abbattimento del tasso d'interesse fissato fra gli istituti di credito ed il consorzio garanzia fidi fra gli artigiani della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 23.

2. L'utilizzazione del contributo regionale per i finanziamenti concessi ai soci è subordinata al versamento della quota di iscrizione al consorzio.

3. Gli aderenti al consorzio dovranno impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo regionale sulla destinazione dei finanziamenti che beneficiano dell'abbattimento del tasso di interesse.

Art. 2.

1. Le somme eventualmente non utilizzate dal predetto consorzio nell'anno 1987, saranno utilizzate negli anni successivi, per lo stesso fine indicato all'art. 1.

Art. 3.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 600.000.000 per l'anno 1987, graverà sul cap. 36670 del bilancio preventivo della Regione per l'anno stesso.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante accertamento di maggiori entrate di L. 600.000.000 sul cap. 00300 del bilancio di previsione per l'anno 1987 per tasse di concessione della casa da gioco di Saint-Vincent.

Art. 4.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

(Omissis).

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 dicembre 1987

ROLLANDIN

88R0232

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1987, n. 100.

Rifinanziamento della legge regionale 16 giugno 1978, n. 25, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra i commercianti della Valle d'Aosta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2 del 21 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1987, un ulteriore contributo di L. 800.000.000 per l'abbattimento del tasso di interesse fissato fra gli Istituti di credito ed il consorzio garanzia fidi fra i commercianti della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 16 giugno 1978, n. 25.

2. L'utilizzazione del contributo regionale per i finanziamenti concessi ai soci è subordinata al versamento della quota di iscrizione al consorzio.

3. Gli aderenti al consorzio dovranno impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo regionale sulla destinazione dei finanziamenti che beneficiano dell'abbattimento del tasso di interesse.

Art. 2.

1. Le somme eventualmente non utilizzate dal predetto consorzio nell'anno 1987, saranno utilizzate negli anni successivi, per lo stesso fine indicato all'art. 1.

Art. 3.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 800.000.000 per l'anno 1987 graverà sul cap. 36900 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede con iscrizione di maggiori entrate accertate per L. 200.000.000 sul cap. n. 9500 «Ricupero di somme sulle erogazioni di spese correnti» nonché per L. 600.000.000 sul cap. 9700 «Ricuperi, rimborsi e proventi diversi» del bilancio per l'anno in corso.

Art. 4.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1987 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

(Omissis).

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 dicembre 1987

ROLLANDIN

88R0233

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1987, n. 101.

Rifinanziamento della legge regionale 11 agosto 1976, n. 32, concernente l'adesione della Regione al Consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta e successive modificazioni.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 2 del 21 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere, per l'esercizio finanziario 1987, un ulteriore contributo di L. 1.000.000.000 per l'abbattimento del tasso di interesse fissato fra gli istituti di credito ed il consorzio garanzia fidi fra gli industriali della Valle d'Aosta, di cui alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 32, e successive modificazioni.

2. L'utilizzazione del contributo regionale per i finanziamenti concessi ai soci è subordinata al versamento della quota di iscrizione al consorzio.

3. Gli aderenti al consorzio dovranno impegnarsi a consentire, in qualsiasi momento, il controllo regionale sulla destinazione dei finanziamenti che beneficiano dell'abbattimento del tasso di interesse.

Art. 2.

1. Le somme eventualmente non utilizzate dal predetto consorzio nell'anno 1987, saranno utilizzate negli anni successivi, per lo stesso fine indicato all'art. 1.

Art. 3.

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 1.000.000.000 graverà sul cap. 36000 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1987.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante l'accertamento di maggiori entrate di L. 1.000.000.000 sul cap. 00300 del bilancio di previsione medesimo per tasse di concessione della casa da gioco di Saint-Vincent.

Art. 4.

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

(Omissis).

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 18 dicembre 1987

ROLLANDIN

88R0234

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1987, n. 31.

Attuazione dell'art. 3 del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118. Buono casa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 215 suppl. del 18 dicembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. L'Assessorato all'E.R.P. comunica agli aspiranti ai benefici di cui all'art. 3 della legge 5 aprile 1985, n. 118 e conseguenti provvedimenti attuativi, le risultanze dell'istruttoria relativa alle rispettive domande di partecipazione al bando emesso con la deliberazione della giunta regionale n. 584 del 17 febbraio 1986.

2. Gli aspiranti possono completare e/o rettificare la documentazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi entro centoventi giorni dalla data della comunicazione regionale.

3. I massimali di reddito sono quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disponibilità finanziarie non utilizzate dopo l'esaurimento delle istanze presentate entro i termini del bando sono — in presenza dei requisiti prescritti — destinate all'accoglimento delle domande corredate di tutta la necessaria documentazione, presentate successivamente e graduate in ordine cronologico.

5. Sono ammissibili ai benefici di cui all'art. 3 della legge 5 aprile 1985, n. 118, anche i soci assegnatari di cooperative edilizie che non abbiano beneficiato di altre agevolazioni pubbliche, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge 5 aprile 1985, n. 118.

6. La data di presentazione della domanda documentata è quella risultante dal timbro postale di partenza.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 dicembre 1987

FITTO

88R0203

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1987, n. 32.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 215 suppl. del 18 dicembre 1987)

(Omissis).

88R0204

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1987, n. 33.

Variazione al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987. Sanità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 220
suppl. del 29 dicembre 1987)

(Omissis).

88R0205

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1987, n. 34.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 novembre 1972, n. 13 e 19 marzo 1984, n. 14, relative alle previdenze dei Consiglieri regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia 4
dell'8 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO
PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, e successive modificazioni, è così integrato:

Entro il 30 settembre di ciascun anno, il bilancio tecnico-attuariale del fondo è presentato all'ufficio di presidenza, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.

A decorrere dall'inizio di ogni legislatura, ovvero a far data dall'entrata in vigore della presente legge per quanto concerne la legislatura in corso, l'eventuale disavanzo finanziario del fondo può essere ripianato con una contribuzione «una tantum» a valere sulle spese di funzionamento del consiglio regionale, in modo da assicurare, entro il quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo.

Per la legislatura in corso, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo è assicurato con contribuzione «una tantum» da ripartire fra gli esercizi 1987, 1988, 1989 e 1990.

Il relativo stanziamento è iscritto nell'apposito capitolo di spesa del bilancio del consiglio regionale relativo all'indennità di carica e di missione dei consiglieri regionali.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1987, il contributo obbligatorio di cui all'art. 3 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 14 e il 22%.

Art. 3.

Il comma terzo dell'art. 5 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti commi:

«La corresponsione dell'assegno vitalizio è anticipata, su richiesta del consigliere e dopo la cessazione del mandato, al compimento del 55 anno di età.

In tal caso, per ogni anno di anticipazione, le misure dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 12 della presente legge sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, in relazione al numero di anni di contribuzioni maturati, nonché al numero di anni di anticipazione, secondo la seguente tabella:

Età di pensionamento	Coefficiente di riduzione
55	0,7604
56	0,8016
57	0,8460
58	0,8936
59	0,9448

Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del successivo art. 6.

Art. 4.

L'art. 9 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«Il Consigliere regionale che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma non inferiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo ed il 60° anno di età, fatta salva l'anticipazione di cui al quarto comma del precedente art. 5.

Il consigliere regionale che, al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il 60° anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purché abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi».

Art. 5.

All'ultimo comma dell'art. 11 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero al Parlamento Europeo».

Art. 6.

La tabella prevista dall'art. 12 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, modificato dall'art. 4 della legge regionale 19 marzo 1984, n. 14, è così integrata:

Anni di contribuzione	Percentuale sulla indennità di carica mensile
—	—
15	60 %
16	61 %
17	61,5%
18	62 %
19	62,5%
20 e oltre	63 %

È inoltre aggiunto all'art. 12 della legge regionale n. 13/1972, e successive modificazioni, il seguente comma: «La frazione di anno si computa per intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi e un giorno».

Art. 7.

Tutti gli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, di cui alla legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, sono ricalcolati sulla base delle norme contenute nella presente legge.

Nei casi in cui il ricalcolo preveda un importo inferiore a quello stabilito sulla base delle norme previgenti, la differenza è mantenuta a titolo di assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti di assegno vitalizio.

Art. 8.

La presente legge resta in vigore fino alla emanazione della legge-quadro nazionale che regolerà la materia.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a L. 2.937.000.000, si provvede:

per ciò che riguarda l'esercizio 1987, facendo gravare la relativa quota, determinata in L. 322.000.000, sul cap. 0001020 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;

per ciò che si riferisce ai successivi esercizi di validità della presente legge, mediante iscrizione della spesa nel corrispondente capitolo di bilancio.

Art. 10.

Sono abrogate, tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 dicembre 1987

FITTO

88R0206

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1987, n. 35.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 4 dell'8 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO
PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1985, n. 18 è sostituito dal seguente: «Per l'assolvimento delle funzioni dei gruppi consiliari la regione Puglia assegna, all'inizio di ogni anno, con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del bilancio del consiglio regionale:

a) una quota di:

L. 1.350.000 ai gruppi comprendenti un consigliere;

L. 2.300.000 ai gruppi comprendenti fino a nove consiglieri;

L. 3.700.000 ai gruppi comprendenti oltre nove consiglieri;

b) una quota fissa di L. 275.000 per ogni consigliere componente il gruppo;

c) per le spese relative all'aggiornamento:

L. 250.000 ai gruppi comprendenti un consigliere;

L. 800.000 ai gruppi comprendenti fino a nove consiglieri;

L. 2.000.000 ai gruppi comprendenti oltre nove consiglieri.

Art. 2.

Norma finanziaria

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, con decorrenza gennaio 1987, ammontante a complessive L. 117.000.000, si fa fronte mediante la seguente variazione di bilancio per l'esercizio finanziario 1987:

(Omissis).

Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 dicembre 1987

FITTO

88R0207

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1987, n. 36.

Trattamento di previdenza. Ricongiunzione periodi assicurativi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 4 dell'8 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO
PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La ricongiunzione dei periodi assicurativi, ivi compresi quelli figurativi, riscattati o in corso di riscatto presso l'assicurazione generale obbligatoria dell'Inps, del personale inquadrato con legge regionale 3 aprile 1984, n. 16 (inquadramento del personale trasferito alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386; 29 giugno 1977, n. 349; 23 dicembre 1978, n. 833 e del personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977 e delle leggi nn. 641/78 e 642/72), per i quali non opera il disposto dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, avviene senza oneri a carico del personale interessato.

Art. 2.

Le disposizioni di cui alla presente legge sono altresì estese al personale trasferito alla regione Puglia in osservanza degli articoli 13 e 18 — ultimo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, inquadrato con legge regionale 7 giugno 1975, n. 52, al personale di cui alle leggi regionali 29 agosto 1979, n. 55, 12 dicembre 1979, n. 76, 20 giugno 1980, n. 71, 25 marzo 1974, n. 18 — art. 87, al personale inquadrato nel ruolo regionale dal 1° aprile 1972, proveniente dallo Stato, che ha prestato servizio senza soluzione di continuità presso la sezione speciale riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise (ora Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia - ERSAP) prima del servizio reso allo Stato e a tutto il personale proveniente dallo Stato, che abbia prestato servizio precedente in enti diversi ed abbia ottenuto il riconoscimento di questo da parte della regione Puglia ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio e della retribuzione.

Tale beneficio si estende ai lavoratori per i quali la ricongiunzione parzialmente onerosa sia stata già concessa ed accettata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

L'onere finanziario, conseguente all'applicazione dell'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, per la ricongiunzione presso la CPDEL dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato presso gli Enti di provenienza dei dipendenti di cui ai precedenti articoli 1 e 2 della presente legge, è posto a carico del bilancio della regione Puglia.

Art. 4.

Agli oneri rivenienti dalla applicazione della presente legge, valutabili preventivamente in L. 1.000.000.000, si fa fronte con lo stanziamento già previsto al cap. 0003020 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1987, approvato dal consiglio regionale con delibera n. 402 del 20-22 dicembre 1986.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 dicembre 1987

FITTO

88R0208

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1987, n. 37.

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 24 «Norme per il controllo sulle nomine».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 4 dell'8 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di segnalazione di candidature da parte del presidente della competente commissione consiliare di cui all'art. 6 della legge regionale 23 giugno 1978, n. 24, le nomine e designazioni vengono iscritte all'ordine del giorno del consiglio regionale anche se non sia stato reso il parere previsto e vengono messe in votazione con le modalità stabilite dalle norme che prevedono le nomine stesse.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 dicembre 1987

FITTO

88R0209

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1987, n. 38.

Modifica al testo unificato delle leggi regionali n. 31 del 5 novembre 1982 e n. 33 del 19 novembre 1982.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 4 dell'8 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 3 del testo unificato delle leggi regionali nn. 31 e 33 del 5 novembre 1982 e del 19 novembre 1982 è soppresso e sostituito dal seguente:

«Il personale attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso i CIAPI di Bari e Foggia, che sia stato assunto in data non posteriore al 1° luglio 1979, è inquadrato, a domanda, previo superamento di una prova concorsuale consistente in un esame colloquio, nel ruolo unico regionale».

Il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma dello stesso articolo sono soppressi e, nell'ordine, sostituiti dai seguenti:

«L'esame colloquio si svolgerà dinanzi ad una commissione presieduta dall'assessore al personale e composta da: esperto designato dall'assessore al personale; esperto designato dall'assessore alla formazione professionale; esperto designato dall'assessore all'industria; un esperto designato dalle tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale regionale. Le funzioni di segretario saranno svolte da unità del settore personale appartenente all'ottava qualifica funzionale».

«L'esame colloquio si svolgerà, in relazione alle qualifiche funzionali di inquadramento, con programmi differenziati».

«Con deliberazione della giunta regionale sarà costituita la commissione e saranno fissati i programmi».

«L'inquadramento, superato l'esame colloquio, va effettuato nelle qualifiche funzionali regionali di cui alla legge regionale n. 26 del 9 maggio 1984 secondo l'allegata tabella A di comparazione».

«Le posizioni di provenienza presso i CIAPI, previste nella stessa tabella di equiparazione, debbono risultare, da atti formali applicativi di contratto di lavoro del CIAPI, alla data del 21 aprile 1980».

«Sono fatti salvi eventuali diritti del personale acquisiti dopo tale data per sentenze esecutive della Magistratura o per transazioni giudiziali o attribuiti con atti formali della giunta o del consiglio regionale».

L'ultimo comma dell'art. 3 del testo unico delle leggi regionali nn. 31 e 33 del 5 novembre 1982 e del 19 novembre 1982 è soppresso e sostituito dal seguente:

«L'inquadramento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello dell'approvazione della graduatoria da parte della giunta regionale; ai fini giuridici, la decorrenza è fissata al 1° gennaio 1984».

Art. 2.

Gli incrementi dei posti nei livelli della legge regionale 13 marzo 1980, n. 16, di cui all'art. 5 del testo unificato, si intendono riferiti alle corrispondenti qualifiche funzionali della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26.

Art. 3.

L'art. 6 del testo unificato delle leggi regionali nn. 31 e 33 del 1982 è seppresso e sostituito dal seguente:

«Il personale proveniente dai CIAPI di Bari e Foggia ed inquadrato nel ruolo regionale avrà diritto al trattamento economico iniziale di qualifica previsto dalla legge regionale 9 maggio 1984, n. 26.

Avrà anche diritto al salario di anzianità di cui all'art. 31 della stessa legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, a partire dalle date ivi previste ed al riequilibrio delle anzianità di cui all'art. 37 della stessa legge. Allo stesso personale sarà conservata, come assegno personale pensionabile riassorbibile secondo le modalità previste per i dipendenti statali, la eventuale differenza tra il trattamento economico maturato alla data di inquadramento e quello spettante in applicazione del comma precedente».

Art. 4.

Sono abrogate le norme in contrasto da quanto stabilito nei precedenti articoli.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 30 dicembre 1987

FITTO

TABELLA «A» DI COMPARAZIONE

Posizioni di provenienza CIAPI	Qualifiche funzionali L.R. n. 26 del 9-5-1984	Totale
Direttore coordinatore n. 1	I qualifica funzionale dirigenziale	5
Capo servizio (Responsabile di unità organica complessa) n. 4		
Capo ufficio (Responsabile di unità semplice) n. 7	VIII qualifica funzionale	9
Capo settore (Responsabile di unità organica semplice) . n. 2		
Insegnante n. 59	VII qualifica funzionale	59
Impiegato di concetto. . . . n. 17	VI qualifica funzionale	18
Assistente sociale n. 1		
Insegnante n. 0		
Impiegato esecutivo n. 4	IV qualifica funzionale	11
Dattilografo n. 4		
Infermiere. n. 1		
Magazziniere n. 1		
Manutentore tecnico n. 1		
Autista 1ª classe. n. 4	III qualifica funzionale	10
Addetto taglio materiali . . n. 1		
Custode centralinista di apparecchi complessi. n. 3		
Addetto fotoriproduzione. . n. 1		
Autista fattorino. n. 1		
Custode. n. 1	II qualifica funzionale	7
Bidello n. 6		
	Totale . . .	119

83R0210

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1988, n. 4.

Riordino delle funzioni socio-assistenziali.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 5 del 30 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PRINCIPI E CRITERI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, in applicazione dei principi costituzionali e nel quadro di un organico sistema di sicurezza sociale teso a garantire condizioni di vita adeguate alla dignità di ogni cittadino, nonché a favorire il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità di appartenenza, con la presente legge provvede, per il proprio territorio, a disciplinare ed a riorganizzare il settore dei servizi socio-assistenziali, in conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. In conformità alle disposizioni normative previste dagli articoli 15, 18, 75 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92, la disciplina e la riorganizzazione dei servizi socio-assistenziali ha per oggetto:

a) le funzioni a carattere socio-assistenziale già attribuite agli enti locali da disposizioni legislative sia dello Stato che della Regione, precedenti all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348;

b) le funzioni trasferite alle amministrazioni comunali dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, comprese quelle già esercitate dagli enti comunali di assistenza (ECA), dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), dagli uffici periferici dell'amministrazione centrale dello Stato, dell'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, dagli enti nazionali di assistenza di cui agli articoli 75 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 e del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92;

c) ogni altra funzione a carattere socio-assistenziale attualmente esercitata dall'amministrazione regionale o da questa delegata agli enti locali.

2. Rientrano nell'ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma le funzioni di natura socio-assistenziale connesse con la prima sistemazione dei lavoratori emigrati di cui all'art. 2, punto 2), della legge regionale 7 aprile 1975, n. 10, e successive modificazioni.

Art. 3.

Contenuti e obiettivi

1. L'organizzazione dei servizi socio-assistenziali riguarda tutte le attività che attengono alla predisposizione ed all'erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli o dei gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le prestazioni economiche di natura previdenziale.

2. L'organizzazione dei servizi socio-assistenziali è rivolta in particolare alla realizzazione dei seguenti obiettivi:

a) prevenire e concorrere a rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono provocare situazioni di bisogno e di emarginazione nella vita sociale e produttiva;

b) promuovere e sostenere tutte le iniziative destinate alla tutela ed all'integrazione nella comunità di appartenenza dei soggetti non autosufficienti; limitando l'istituzionalizzazione ai soli casi di assoluta impossibilità a provvedere altrimenti;

c) assicurare ed incentivare servizi ed interventi che garantiscano ai cittadini il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;

d) favorire, in accordo con gli organismi, competenti, l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con i servizi sanitari, educativi, culturali e scolastici, nonché con tutti gli altri servizi che operano nel territorio, al fine di assicurare una risposta organica e complessiva ai bisogni della popolazione;

e) promuovere ed assicurare un ordinato sviluppo sociale, stimolando e sostenendo le iniziative favorevoli che nascono all'interno delle stesse comunità territoriali.

Art. 4.

Criteri ed indirizzi per l'attuazione degli interventi

1. Nell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali deve essere garantito il rispetto dei seguenti principi:

a) uguaglianza, a parità di bisogno, della qualità dei servizi e degli interventi socio-assistenziali;

b) libertà di costituzione e di attività delle associazioni e fondazioni, con o senza personalità giuridica, che perseguono finalità assistenziali, in conformità all'art. 38, ultimo comma, della Costituzione;

c) pieno rispetto delle scelte individuali in ordine all'utilizzazione delle strutture socio-assistenziali esistenti ed operanti nell'ambito territoriale di appartenenza dei cittadini;

d) diritto di ogni cittadino di ricevere prestazioni adeguate e professionalmente qualificate.

2. Deve altresì essere garantito il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo allo stato ed al tipo di bisogni su cui si interviene, nonché alle prestazioni assistenziali richieste e ricevute dai cittadini.

3. La Regione si impegna ad assicurare, anche attraverso apposite e specifiche iniziative, la partecipazione ed il controllo dei cittadini e delle forze sociali sulla qualità e sulle modalità di gestione dei servizi socio-assistenziali e sull'erogazione delle relative prestazioni.

4. È obbligo della Regione e dei soggetti titolari delle funzioni socio-assistenziali informare compiutamente i cittadini sui servizi socio-assistenziali, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni e sulle modalità di erogazione degli interventi e delle prestazioni.

Art. 5.

Destinatari

1. I servizi e gli interventi socio-assistenziali sono destinati, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti, a tutti i cittadini italiani residenti nel territorio della Regione, senza distinzioni di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso.

2. Hanno altresì diritto di usufruire degli interventi socio-assistenziali gli stranieri e gli apolidi residenti nel territorio regionale, nel rispetto delle norme statali ed internazionali vigenti.

3. Gli interventi socio-assistenziali si estendono inoltre alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale, che si trovino in situazioni di bisogno tali da richiedere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai competenti servizi delle altre Regioni o dello Stato estero di appartenenza.

4. Sono fatte salve le norme statali vigenti in materia di domicilio di soccorso.

Art. 6.

Erogazione degli interventi

1. A norma di quanto disposto dalla lettera c) del precedente art. 4 l'intervento assistenziale è, di regola, erogato nell'ambito territoriale di appartenenza dei cittadini, ovvero dalle strutture socio-assistenziali previste nel piano regionale socio-assistenziale, ad ambito e competenza sovra territoriale.

2. In caso di comprovata necessità od opportunità di carattere oggettivo o soggettivo, il soggetto istituzionale cui è imputato l'onere finanziario della prestazione socio-assistenziale può, con provvedimento motivato, autorizzare l'erogazione dell'intervento in ambiti territoriali diversi.

3. Gli interventi socio-assistenziali urgenti sono erogati negli ambiti territoriali nei quali si è verificata la necessità.

4. Per i residenti nel territorio della Regione i soggetti istituzionali cui imputare l'onere finanziario conseguente all'erogazione di interventi socio-assistenziali sono individuati facendo riferimento al comune di residenza dell'utente. Per coloro che non risiedono nel territorio della Regione e che siano ammessi ad usufruire di prestazioni socio-assistenziali secondo quanto disposto nel terzo comma del precedente art. 5, i soggetti cui deve essere imputato l'onere finanziario della prestazione sono individuati facendo riferimento al comune nel cui ambito territoriale si è manifestata la necessità di intervento.

Art. 7.

Libertà di scelta dei cittadini

1. A norma di quanto disposto dalla lettera c) del precedente art. 4 i cittadini hanno il diritto di scegliere liberamente, all'interno dell'ambito territoriale di appartenenza, se usufruire delle strutture pubbliche o di quelle convenzionate.

2. Ad essi è altresì consentito di fare ricorso, previa autorizzazione, a strutture o a servizi privati non convenzionati, a condizione che i soggetti gestori risultino regolarmente iscritti nei registri previsti dai successivi articoli.

3. L'autorizzazione è rilasciata dai soggetti cui è imputato l'onere della spesa, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con il quadro delle strutture pubbliche o convenzionate del territorio.

Art. 8.

Partecipazione al costo delle prestazioni

1. Nel rispetto dei criteri contenuti nel regolamento di cui all'art. 52 della presente legge, i comuni, singoli o associati, individuano per quali interventi in quale misura e con quali modalità i destinatari degli interventi debbano partecipare al costo delle prestazioni erogate in relazione alle proprie condizioni economiche.

TITOLO II

ASSETTO ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO

Art. 9.

Competenze della Regione

1. La Regione, nell'ambito del riordino del sistema socio-assistenziale, svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo.

2. In particolare:

a) predisporre ed approva il piano regionale socio-assistenziale di cui all'art. 20;

b) valuta i programmi annuali d'intervento predisposti dai comuni ai sensi del successivo art. 21;

c) assicura l'impiego coordinato di tutte le risorse destinate, a qualsiasi titolo, ad interventi nel settore dei servizi socio-assistenziali;

d) ripartisce, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte formulate dalle amministrazioni provinciali e comunali, il fondo regionale per gli interventi nel settore;

e) determina gli orientamenti generali per il concorso dei cittadini in stato di bisogno al costo delle prestazioni erogate;

f) determina gli indirizzi generali per l'individuazione dei servizi che possono essere gestiti in forma integrata dalle strutture sociali e sanitarie, predisponendo altresì lo schema tipo delle relative convenzioni;

g) favorisce e promuove la costituzione di associazioni fra più Comuni per la gestione congiunta degli interventi socio-assistenziali;

h) cura la tenuta dei registri regionali dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato che operano nel settore;

i) promuove la formazione e l'aggiornamento professionale, attraverso apposite iniziative, del personale impiegato nel settore dei servizi socio-assistenziali;

l) disciplina le modalità ed i criteri di vigilanza sulle attività e sulle strutture socio-assistenziali che operano, a qualsiasi titolo, nel territorio regionale;

m) attua le forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi e degli interventi socio-assistenziali.

Art. 10.

Delimitazione degli ambiti territoriali

1. A norma dell'art. 18, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, gli ambiti territoriali adeguati alla realizzazione degli obiettivi indicati dalla presente legge coincidono con gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali, così come determinati dalla tabella A, allegata alla legge regionale 16 marzo 1981, n. 13 e successive modificazioni.

2. All'interno degli ambiti territoriali di cui al precedente comma i compiti e le attività socio-assistenziali sono esercitati dai comuni, singoli o associati, nel rispetto dei criteri e delle direttive contenuti nel piano regionale socio-assistenziale.

3. Al fine di assicurare la maggiore corrispondenza alle esigenze di programmazione e di gestione dei servizi socio-assistenziali, gli ambiti territoriali di cui al primo comma del presente articolo, possono essere modificati, contestualmente a quelli delle Unità sanitarie locali e nel rispetto delle disposizioni legislative dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, con deliberazione del consiglio regionale.

4. Le amministrazioni comunali, singole o associate, coordinano ed integrano i propri servizi socio-assistenziali con quelli sanitari esistenti nel territorio e con gli altri servizi di sviluppo e di intervento sociale.

Art. 11.

Soggetti istituzionali

1. All'interno di ciascuno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del precedente art. 10, le funzioni socio-assistenziali sono esercitate dai comuni e dalle unità sanitarie locali, nelle ipotesi e con i limiti indicati al successivo art. 14, e dalle amministrazioni provinciali, ove queste non si avvalgano di quanto disposto dal successivo art. 17.

2. Allorché si verifichi l'ipotesi di coincidenza degli ambiti territoriali della Unità sanitaria locale e della Comunità montana ai sensi dell'art. 18, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, le funzioni socio-assistenziali sono esercitate dalla Comunità montana.

Art. 12.

Competenze e funzioni dei comuni nel settore dei servizi socio-assistenziali

1. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto speciale per la Sardegna e di quanto disposto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, i comuni sono titolari delle funzioni amministrative nel settore socio-assistenziale e le esercitano con le modalità ed i criteri stabiliti dalla presente legge.

2. In particolare, è affidato ai comuni l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali concernenti:

- a) la gestione degli asili-nido;
- b) la gestione dei centri di aggregazione sociale e di pronto intervento;
- c) la gestione delle strutture residenziali e semi-residenziali;

d) l'erogazione degli interventi economici a qualsiasi titolo corrisposti;

e) l'erogazione degli interventi socio-assistenziali a favore dei soggetti portatori di handicap;

f) l'erogazione degli interventi socio-assistenziali a favore degli emigrati previsti dall'art. 2, comma secondo della presente legge;

g) l'erogazione degli interventi per soggiorni climatici;

h) l'assistenza domiciliare a qualsiasi titolo corrisposta;

i) gli interventi previsti all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348;

l) gli interventi previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 36, 37 e 38 della presente legge.

3. Sono inoltre trasferite ai comuni le funzioni a favore dei sofferenti mentali e degli handicappati rispettivamente previste dall'art. 7 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, e dall'art. 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12.

Art. 13.

Forme di collaborazione fra comuni

1. All'interno di ciascuno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del precedente art. 10, allo scopo di favorire il riassetto territoriale delle amministrazioni locali e di consentire lo svolgimento delle funzioni ad esse spettanti in modo efficiente e coordinato, nonché l'effettuazione di interventi che interessino congiuntamente la popolazione ed il territorio di più comuni, questi ultimi hanno la facoltà di dare vita a forme di collaborazione ed intese, da realizzarsi sulla base delle indicazioni e con le modalità indicate dal piano regionale socio-assistenziale di cui al successivo art. 20.

Art. 14.

Competenze e funzioni delle Unità sanitarie locali

1. Secondo quanto disposto dall'art. 11, primo comma, della presente legge, deve essere affidato alle Unità sanitarie locali l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali concernenti:

a) la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenze ed alcolismo;

b) l'assistenza sociale alla maternità, infanzia, età evolutiva ed alla famiglia, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, ed alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8;

c) la riabilitazione dei soggetti portatori di handicap;

d) la riabilitazione ed in reinserimento sociale dei sofferenti mentali;

e) l'assistenza familiare e la tutela psico-affettiva dei minori ricoverati nei presidi sanitari pubblici e privati convenzionati di cui alla legge regionale 6 settembre 1983, n. 25;

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le Unità sanitarie locali sono tenute a trasmettere ai comuni ed all'assessore regionale competente in materia socio-assistenziale una relazione sull'andamento della gestione delle funzioni socio-assistenziali, sui risultati ottenuti e sulle eventuali proposte innovative.

3. I comuni possono in ogni momento procedere alla verifica delle concrete modalità attuative dei servizi, degli interventi e dei programmi, anche allo scopo di migliorarne i livelli qualitativi e quantitativi di erogazione.

Art. 15.

Servizi socio-assistenziali delle Unità sanitarie locali

1. Le Unità sanitarie locali svolgono le attività loro attribuite ai sensi del precedente art. 14 per mezzo di un apposito «Servizio socio-assistenziale».

2. In relazione alle attività esercitate, il servizio socio-assistenziale, al fine di adeguare i propri interventi alle caratteristiche psico-sociali degli utenti ed alle specificità dei bisogni, è organizzato, di regola, nei seguenti settori:

a) infanzia ed età evolutiva;

b) adulti ed anziani.

3. Il servizio socio-assistenziale è diretto da un responsabile prescelto tra gli operatori di ruolo della Unità sanitaria locale in possesso di comprovata esperienza e competenza in materia di servizi sociali. L'incarico di responsabile viene conferito con le modalità e le procedure di cui al terzo comma dell'art. 25 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13.

4. Il responsabile del servizio socio-assistenziale fa parte dell'ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale e partecipa con voto consultivo alle sedute del comitato di gestione.

5. Al responsabile del servizio socio-assistenziale è corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità equivalente a quella prevista dall'accordo nazionale unico di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per i responsabili dei servizi sanitari ed amministrativi delle Unità sanitarie locali.

Art. 16.

Coordinamento dei servizi sanitari con i servizi socio-assistenziali

1. La Regione formula criteri ed indirizzi per il coordinamento dei servizi sanitari con i servizi socio-assistenziali.

2. Il regolamento previsto dall'art. 52 della presente legge individua lo schema-tipo delle convenzioni tra comune e Unità sanitaria locale da stipularsi per il fine di cui al comma precedente.

Art. 17.

Competenze e funzioni delle Province

1. Le province possono affidare l'organizzazione e la gestione degli interventi loro attribuiti da leggi dello Stato nel settore socio-assistenziale ai comuni, singoli o associati, regolamentando i reciproci rapporti mediante apposite convenzioni, predisposte sulla base di uno schema-tipo previsto dal regolamento di cui all'art. 52 della presente legge.

2. Con le convenzioni sono disciplinati, fra l'altro, i rapporti patrimoniali e finanziari, nonché le modalità e le condizioni d'impiego del personale provinciale con riferimento alle attività precedentemente indicate.

3. Fra le funzioni ricomprese nel primo comma del presente articolo rientrano in particolare:

a) le attività per la protezione sociale dei fanciulli «illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono», di cui all'art. 144, lettera g, n. 2, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, ed al regio decreto luogotenenziale 8 maggio 1947, n. 798 e successive modificazioni;

b) le attività già esercitate dall'opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, trasferite alle province ai sensi dell'art. 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698;

c) le altre attività a carattere socio-assistenziale indicate dal regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Art. 18.

Presidi e servizi multizonali

1. Nel piano regionale socio-assistenziale sono indicati i presidi ed i servizi che possono essere utilizzati anche da cittadini residenti in ambiti territoriali diversi da quello in cui detti presidi sono ubicati.

2. La gestione, in regime diretto o convenzionato, delle strutture a carattere multizonale è affidata all'amministrazione comunale competente per territorio o all'amministrazione provinciale in caso di rinuncia del comune.

3. Il comune cui è stata affidata la gestione di presidi o servizi multizonali tiene specifico conto di gestione per ciascun servizio o presidio multizonale; adotta, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri direttivi del piano regionale socio-assistenziale, i piani ed i programmi, nonché tutti gli atti concernenti l'organizzazione generale di detti presidi o servizi.

4. Periodiche e regolari consultazioni debbono essere mantenute fra l'amministrazione responsabile della gestione del servizio multizonale ed il comune in cui l'utente risiede abitualmente, al fine di individuare le cause del bisogno, gli eventuali interventi di prevenzione e le modalità per il più rapido reinserimento nell'ambiente di provenienza.

TITOLO III

PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

Art. 19.

I soggetti della programmazione socio-assistenziale

1. La Regione, le province e i comuni, singoli o associati, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, costituiscono i soggetti della programmazione regionale.

2. Le province concorrono all'elaborazione del piano regionale socio-assistenziale.

3. I comuni formulano i programmi annuali di intervento sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale socio-assistenziale.

Art. 20.

Piano regionale socio-assistenziale

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge, provvede alla predisposizione di un piano pluriennale degli interventi, articolato in progetti-obiettivo ed azioni programmatiche e coordinato con il piano regionale sanitario previsto dall'art. 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'art. 32 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 13.

2. Il piano di cui al comma precedente deve essere annualmente verificato ed aggiornato con le medesime procedure di cui al comma successivo, entro il 30 settembre di ogni anno, al fine di adeguarlo alle nuove eventuali esigenze e di ricostituirne l'estensione temporale.

3. Il piano, predisposto dall'assessore regionale competente per materia, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, è approvato con deliberazione del consiglio regionale.

4. Il piano regionale deve obbligatoriamente contenere:

a) la specificazione degli obiettivi generali e settoriali che si intendono realizzare nel periodo di riferimento del piano pluriennale, nonché le aree socio-assistenziali oggetto di progetti-obiettivo e di azioni programmatiche;

b) i riferimenti ai dati di carattere economico e sociale;

c) l'analisi delle risorse finanziarie e del personale disponibili;

d) l'analisi dei livelli di interazione e di integrazione con i programmi ed i progetti, regionali e locali, di altri settori di intervento;

e) i criteri e gli indirizzi ai quali devono riferirsi i comuni per la formulazione dei programmi annuali di intervento;

f) la tipologia di ciascun servizio e la relativa metodologia di intervento;

g) gli standard di funzionalità e di organizzazione dei servizi e delle strutture socio-assistenziali;

h) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate, a qualsiasi titolo, ad interventi nel settore, determinando le quote destinate al finanziamento dei progetti-obiettivo e delle azioni programmatiche e specificando le quote rispettivamente assegnate ai comuni ed alle Unità sanitarie locali;

i) gli indici e gli standard da assumere per la ripartizione del fondo socio-assistenziale individuati in relazione alle caratteristiche del territorio ed all'entità della popolazione residente e finalizzati al riequilibrio nella distribuzione delle risorse.

5. Il piano regionale socio-assistenziale deve altresì specificare le forme e le modalità di coordinamento che si intendono realizzare con i servizi sanitari educativi, culturali, scolastici e con ogni altro servizio operante nel territorio della Regione.

6. Il piano pluriennale e gli aggiornamenti annuali sono predisposti tenendo conto delle indicazioni, delle proposte e delle richieste avanzate dalle province e dai comuni, singoli o associati, nonché dalle Unità sanitarie locali, in relazione alle funzioni loro attribuite ai sensi della presente legge. Deve inoltre essere garantita la partecipazione dei soggetti non istituzionali che svolgono la loro attività nel settore socio-assistenziale.

Art. 21.

Programmi comunali d'intervento

1. Entro il 31 marzo di ogni anno i comuni predispongono programmi annuali d'intervento in conformità agli indirizzi ed alle direttive del piano regionale socio-assistenziale.

2. I programmi si articolano in progetti-obiettivo ed azioni programmatiche e indicano, per ciascuno di essi:

a) dimensione e caratteristiche del bacino di utenza;

b) individuazione delle risorse esistenti nel territorio in ordine alle strutture, al personale ed alle disponibilità finanziarie proprie, di altri enti nonché derivanti dalla contribuzione di cui al precedente art. 10;

c) individuazione dei servizi e degli interventi che si intendono attivare.

3. Per il coordinato esercizio delle funzioni regionali di programmazione, la giunta regionale, entro centoventi giorni dalla ricezione dei programmi comunali, ne valuta la rispondenza con gli indirizzi e le direttive del piano regionale.

Art. 22.

Informazione e ricerca

1. La Regione, ai fini di programmazione e di gestione degli interventi socio-assistenziali, provvede alla rilevazione ed all'elaborazione di dati sull'attività dei servizi socio-assistenziali, di dati demografici, economici e sociali.

2. Le informazioni raccolte sono messe a disposizione della collettività e, in particolare, dei soggetti istituzionali titolari delle funzioni socio-assistenziali, di associazioni e fondazioni private, di associazioni di volontariato e di altri soggetti sociali operanti nel settore.

3. La Regione periodicamente provvede, anche sulla base delle esigenze presentate dagli enti territoriali, ad effettuare studi e ricerche sulle cause economiche, sociali e psicologiche che possono aver determinato situazioni di bisogno e di emarginazione sociale anche al fine di individuare e definire più efficaci modalità di intervento.

Art. 23.

Relazione annuale

1. Il presidente della giunta regionale presenta al consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, sulla qualità delle prestazioni erogate, sui risultati acquisiti dagli studi e nelle ricerche effettuate ai sensi del precedente art. 22, sulla diffusione di fattori di rischio e sulla dinamica di fenomeni sociali di particolare rilievo nonché sulle attività di volontariato che si svolgono nel territorio regionale.

Art. 24.

La Consulta regionale per i servizi socio-assistenziali

1. Con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente per materia, è costituita la Consulta regionale per i servizi socio-assistenziali.

2. La Consulta per i servizi socio-assistenziali è presieduta dall'assessore regionale competente per materia, dura in carica quanto il consiglio regionale ed è composta:

da un funzionario dell'assessorato regionale competente per materia;

da tre componenti scelti fra assistenti sociali, educatori e psicologi che operino nelle strutture socio-assistenziali, di cui uno operante in strutture private, nominati dalla giunta regionale;

da due sanitari, un geriatra ed un sichiatra, operanti presso strutture pubbliche, nominati dalla giunta regionale;

da un sociologo ed un medico igienista, nominati dalla giunta regionale su comune designazione delle Università sarde;

da un rappresentante delle amministrazioni comunali designato dalla delegazione regionale dell'associazione nazionale comuni d'Italia;

da un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato dall'unione province sarde;

dal presidente del Tribunale per i minorenni o da un giudice suo delegato;

da quattro rappresentanti, uno per provincia, delle istituzioni, enti od organismi privati iscritti nel registro regionale di cui all'art. 42, e da quattro rappresentanti, uno per provincia, delle associazioni di volontariato iscritte all'albo regionale di cui all'art. 44;

da quattro rappresentanti delle associazioni mutilati ed invalidi maggiormente rappresentative esistenti in Sardegna designati dalle stesse associazioni di categoria.

3. La Consulta per i servizi socio-assistenziali ha funzioni di consulenza generale in materia socio-assistenziale ed esprime parere obbligatorio sulla proposta del piano regionale socio-assistenziale, sugli aggiornamenti annuali e sulla proposta di relazione annuale di cui all'art. 23.

4. La mancata comunicazione del parere entro venti giorni dalla richiesta equivale ad assenso.

5. La Consulta può inoltre formulare proposte e suggerimenti al fine di assicurare una maggiore funzionalità ed economicità dei servizi socio-assistenziali.

6. La Consulta può prevedere l'istituzione nel proprio ambito di commissioni ristrette, anche a carattere temporaneo, per l'esame di particolari materie o problemi; la presidenza delle commissioni può essere delegata del presidente della Consulta ad uno dei componenti della commissione stessa.

7. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un impiegato della VII fascia funzionale, appartenente all'assessorato regionale competente per materia.

TITOLO IV

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

Capo I

PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE

Art. 25.

Finalità e contenuti

1. Allo scopo di prevenire e rimuovere fenomeni e situazioni di emarginazione di singoli e di gruppi, la Regione e gli enti locali promuovono, nel rispetto degli ambiti di competenza indicati dalla presente legge, l'istituzione di servizi e strutture di aggregazione sociale, incentivando, favorendo e realizzando di propria iniziativa interventi di tipo educativo, culturale, ricreativo, sportivo o di tempo libero.

Art. 26.

Asili-nido

1. L'asilo-nido integra la funzione educativa della famiglia, concorrendo ad un armonico ed equilibrato sviluppo psico-fisico ed affettivo dal bambino da 0 a 3 anni ed alla sua socializzazione, ed opera secondo criteri di coordinamento e di raccordo con la scuola materna e con il sistema scolastico nel suo complesso.

2. Il piano regionale socio-assistenziale stabilisce:

a) i limiti minimi e massimi di ricettività dell'asilo-nido;

b) i criteri di accettazione dei bambini;

c) le qualifiche professionali e l'entità del personale necessarie per garantire l'assistenza sanitaria e psico-pedagogica dei bambini.

3. La destinazione delle strutture e dei servizi dell'asilo-nido può essere mutata, con provvedimento motivato, a condizione che il mutamento sia reso necessario dai bassi valori dell'utenza, abbia carattere temporaneo e sia comunque funzionale al soddisfacimento di esigenze concernenti l'infanzia e l'età evolutiva. Il comune provvede con scadenze regolari alla verifica dell'esistenza delle condizioni che hanno legittimato il mutamento di destinazione. L'uso originario deve essere ripristinato non appena tali condizioni siano venute meno.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, rientra tra i mutamenti ammissibili la destinazione a micro-nido.

Art. 27.

Centri di aggregazione sociale

1. I centri di aggregazione sociale promuovono iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva e di informazione. Essi, in particolare, si configurano come strutture di sostegno e di socializzazione rivolte alla generalità degli utenti ed, in specie, agli anziani, ai minori, agli handicappati ed ai soggetti a rischio di emarginazione e costituiscono i punti d'incontro per la vita della comunità nonché le strutture di riferimento per l'assistenza domiciliare.

2. I centri possono comprendere servizi ed attività di ristoro e di segretariato sociale. Possono essere collegati con servizi a carattere culturale, scolastico, formativo e socio-sanitario.

3. L'ubicazione dei centri deve essere tale da assicurare l'integrazione con la rete delle strutture e dei servizi culturali e socio-sanitari del territorio e favorire la partecipazione alla vita di relazione.

Art. 28.

Adeguamento dei centri di servizi sociali

1. Ai comuni sono delegate le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi agli enti gestori dei centri di servizi sociali disciplinate dalla legge 17 novembre 1978, n. 68.

2. Costituisce condizione di ammissibilità ai contributi previsti dall'art. 2 della legge citata, l'adeguamento strutturale e funzionale dei suddetti centri alle disposizioni del precedente art. 27 sui centri di aggregazione sociale.

Art. 29.

Forme di socializzazione dell'anziano

1. Al fine di favorire l'inserimento umano, sociale e culturale del cittadino anziano nella vita di relazione, i Comuni:

a) promuovono intese e convenzioni per facilitare l'accesso a luoghi di ricreazione e di pubblico spettacolo, servizi culturali, servizi di pubblico trasporto ed ogni altro servizio in settori di rilevante partecipazione sociale;

b) individuano forme di impiego temporaneo degli anziani nell'ambito di attività socialmente utili, fatte salve le misure a favore dell'occupazione previste dalla legislazione statale e regionale.

Art. 30.

Forme di promozione dell'inserimento lavorativo

1. La Regione e gli enti locali si impegnano a promuovere l'inserimento od il reinserimento lavorativo di soggetti esposti a gravi rischi di emarginazione, con particolare riguardo ai soggetti istituzionalizzati.

2. A tale scopo la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) promuovono iniziative destinate all'adeguamento delle capacità professionali in relazione alle potenzialità dei soggetti interessati ed alle esigenze del mondo del lavoro. Tali interventi sono inseriti nel piano regionale di formazione professionale.

b) promuovono e favoriscono l'inserimento lavorativo, anche a tempo parziale, erogando contributi alle imprese ed alle cooperative per l'adeguamento degli ambienti e degli strumenti di lavoro, ed assumendo, in collaborazione con queste, ogni altra iniziativa di sostegno e di incentivazione, compreso il concorso negli oneri sociali. Le imprese artigiane e le cooperative di produzione di cui almeno il 4 per cento degli addetti o dei soci siano handicappati sono ammesse con priorità alle agevolazioni previste dalle leggi regionali concorrenti e rispettivi settori;

c) promuovono e favoriscono la costituzione di cooperativa tra i soggetti di cui al primo comma;

d) assicurano, previe intese con la direzione aziendale, la presenza sul luogo di lavoro, ove si renda necessario e limitatamente al periodo indispensabile all'integrazione del soggetto nel lavoro, di operatori sociali con funzioni di supporto.

3. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente articolo la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, definisce gli opportuni accordi con i competenti uffici dell'amministrazione statale e, in particolare, con l'ufficio regionale e con gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Art. 31.

Abolizione delle barriere architettoniche

1. Per facilitare la vita di relazione dei portatori di handicap, i comuni promuovono i necessari interventi affinché gli edifici pubblici o aperti al pubblico, i mezzi di trasporto, i percorsi pedonali, le istituzioni prescolastiche, scolastiche e ricreative o comunque di interesse sociale siano costruite in conformità al decreto ministeriale 18 dicembre 1975, all'art. 27 della legge 10 marzo 1971, n. 118 e in osservanza della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 16 giugno 1968, concernenti l'eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate apportano le possibili conformi varianti negli edifici costruiti o appaltati o in via di edificazione.

3. I piani urbanistici e i regolamenti edilizi in contrasto con quanto previsto dal presente articolo dovranno essere modificati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

Contributi per l'adattamento dei mezzi di locomozione

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo precedente i comuni possono concedere ai soggetti con permanenti difficoltà di deambulazione contributi per l'acquisto di motoveicoli ed autovetture predisposte per la guida con patente di categoria F, in misura non superiore al 40 per cento della spesa ammissibile.

2. Il regolamento previsto dall'art. 52 della presente legge stabilisce l'elenco delle voci rientranti nella spesa ammissibile ai sensi del comma precedente ed i relativi criteri di valutazione.

3. I contributi non possono essere concessi a coloro i quali risultino appartenere ad un nucleo familiare avente un reddito imponibile, ai fini del computo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a L. 18.000.000. Tale reddito s'intende comprensivo dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia.

4. Il limite di reddito di cui al comma precedente può essere adeguato in correlazione con l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT mediante l'aggiornamento annuale del piano socio-assistenziale di cui all'art. 20 comma secondo della presente legge.

Capo II

ATTIVITÀ SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 33.

Requisiti generali

1. Gli interventi socio-assistenziali devono dare garanzie di continuità ed essere realizzati, per quanto possibile, all'interno del nucleo familiare, stimolando le risorse e le potenzialità presenti nell'individuo e nel nucleo familiare stesso, nel normale ambiente di vita e con la partecipazione dell'avente diritto, nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, nonché delle sue personali convinzioni.

Art. 34.

Assistenza economica

1. Gli interventi socio-assistenziali di natura economica sono diretti ai singoli cittadini o ai nuclei familiari in condizioni economiche tali da non consentire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita al fine di promuovere l'autonomia.

2. Gli interventi possono essere eccezionali e straordinari, o di carattere continuativo, sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno.

3. Con il regolamento di cui al successivo art. 52, si definiscono le fasce di reddito e di disagio cui commisurare l'erogazione dell'assistenza economica.

Art. 35.

Assistenza domiciliare

1. Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti ai cittadini ed ai nuclei familiari che, per particolari contingenze o per non completa autosufficienza, non siano in grado, anche temporaneamente, di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche, al fine di salvaguardare l'autonomia dei cittadini e la loro permanenza all'interno del proprio nucleo familiare o nella propria residenza abituale.

2. L'assistenza domiciliare consiste in prestazioni di aiuto, da parte di personale in possesso dei requisiti di legge, per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e, se necessario, per consentire l'accesso ai servizi territoriali.

3. Gli orari, l'entità e la natura degli interventi di assistenza domiciliare debbono essere adeguati alle esigenze personali degli utenti.

4. Le prestazioni sanitarie curative e riabilitative, erogate in forma coordinata od integrata, sono assicurate dai competenti servizi della Unità sanitaria locale e i relativi oneri fanno carico al fondo sanitario regionale.

5. Possono inoltre essere previsti interventi di assistenza domiciliare per il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare di minori, interdetti ed inabilitati, con il consenso di chi esercita la tutela o la curatela, purché vi sia il parere favorevole della competente autorità giudiziaria.

6. I comuni si impegnano a favorire, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la possibilità di impiego a tempo parziale del lavoratore dipendente che si occupa dell'assistenza di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti facenti parte del proprio nucleo familiare.

Art. 36.

Affidamento familiare dei minori

1. I comuni esercitano le funzioni relative all'affidamento familiare dei minori previste dagli articoli 1 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184, mediante:

a) l'emaneazione del provvedimento di affidamento nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 4, commi primo e terzo della legge citata;

b) la vigilanza sul rispetto, da parte dell'affidatario, dei doveri previsti dall'articolo 5 della medesima legge e delle altre prescrizioni contenute nel provvedimento di affidamento, informando tempestivamente l'autorità giudiziaria dei casi di inosservanza;

c) la cura dei rapporti tra la famiglia di origine e gli affidatari, anche in vista di un possibile reinscrimento del minore nel nucleo familiare di provenienza;

d) l'assistenza agli affidatari, compresa l'assistenza economica necessaria per il mantenimento dell'affidato.

2. Il comune collabora con l'autorità giudiziaria nella preparazione, selezione e scelta degli affidatari avvalendosi del servizio socio-assistenziale dell'Unità sanitaria locale.

3. Il regolamento di cui al successivo art. 52 stabilisce i criteri generali per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma primo, lettera d) del presente articolo.

Art. 37.

Affidamento familiare di anziani, tossicodipendenti, interdetti e inabilitati

1. L'affidamento presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare può essere disposto anche nel caso di anziani, tossicodipendenti, interdetti giudiziali ed inabilitati i quali non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza, purché vi sia il consenso dell'interessato o di colui che esercita la tutela o la curatela nonché, per gli interdetti e gli inabilitati, il parere favorevole della competente autorità giudiziaria.

2. Alla fattispecie di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'art. 36 della presente legge.

Art. 38.

Modalità di cooperazione con gli organi giurisdizionali nell'assistenza a minori

1. Il comune coadiuva la competente autorità giudiziaria, nell'esercizio delle funzioni inerenti alla tutela dei minori mediante:

a) la segnalazione dei casi di abbandono, di maltrattamento di minori o di cattivo esercizio delle potestà parentali sotto l'aspetto materiale e morale, di disadattamento di minori, nonché ogni altra situazione che possa essere di pregiudizio per i diritti e gli interessi dei minori;

b) la vigilanza sull'osservanza dell'obbligo, da parte degli enti di assistenza che ricoverano i minori con pernottamento, di trasmettere ogni semestre al giudice tutelare competente per territorio l'elenco dei minori ricoverati od assistiti corredato delle notizie richieste dall'art. 9, comma quarto, della legge 4 maggio 1983, n. 184;

c) lo svolgimento, su richiesta dell'autorità giudiziaria, di indagini ed accertamenti di ordine psicologico e sociale ai fini dell'autorizzazione al matrimonio di minori, dell'affidamento della prole nei casi di separazione dei coniugi e di scioglimento o di dichiarazione di nullità del matrimonio, dell'esercizio della potestà dei genitori, della pronuncia di decadenza dalla potestà o di reintegrazione in essa;

d) la collaborazione per accertamenti ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e dell'adozione, ai sensi del titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 39.

Centri di pronto intervento

1. I centri di pronto intervento assicurano, in attesa della individuazione degli interventi più adeguati, il soddisfacimento temporaneo dei bisogni di alloggio, nutrimento e di altri bisogni primari a favore di minori o di soggetti non autosufficienti che abbiano lasciato la famiglia o non possano comunque ricevere in essa adeguata assistenza.

2. I centri accolgono gli utenti secondo le indicazioni del piano regionale socio-assistenziale, senza limitazioni di età, sesso o condizioni personali.

Art. 40.

Servizi residenziali tutelari

1. I servizi residenziali tutelari sono costituiti dalle comunità alloggio e dalle case protette.

2. Le comunità alloggio sono destinate ad ospitare un ristretto numero di soggetti totalmente o parzialmente autosufficienti, i quali non hanno la possibilità di vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare, né possono essere affidati a famiglie, gruppi parafamiliari, persone singole.

3. Le comunità alloggio sono insediate in strutture abitative ubicate in zone che consentano l'inserimento sociale degli utenti ed il razionale accesso ai servizi ricreativi, culturali e socio-sanitari presenti nel territorio. Le comunità alloggio possono inoltre essere insediate - in numero non superiore a quattro - presso strutture destinate a luoghi di incontro e di socializzazione, purché sia comunque garantito il diritto alla riservatezza dei soggetti assistiti.

4. Le case protette sono destinate ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa.

5. L'inserimento in comunità alloggio e case protette è limitato al perdurare delle condizioni di cui al precedente comma secondo e non può essere disposto senza il consenso del soggetto assistito o di colui che esercita la potestà parentale, la tutela o la curatela. Può inoltre essere disposto su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Art. 41.

Autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi-residenziali

1. L'apertura e la gestione di strutture socio-assistenziali destinate a servizi residenziali e semi-residenziali è subordinata al rilascio di un'apposita autorizzazione da parte dell'Assessorato regionale competente.

2. Il regolamento di cui all'articolo 52 della presente legge stabilisce:

- a) i requisiti strutturali atti a garantire la funzionalità dei servizi nonché la sicurezza degli utenti e degli operatori;
- b) i livelli di prestazione e la qualificazione del personale;
- c) le procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

3. Il provvedimento di autorizzazione deve essere comunque emanato entro 90 giorni dalla data della richiesta, previo parere del comune nel cui territorio ha sede la struttura residenziale o semi-residenziale, da esprimersi nel termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione regionale; la mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso.

4. L'autorizzazione può essere revocata per il venire meno dei requisiti di cui al comma secondo, lettera a) e b). La revoca è disposta con provvedimento motivato.

5. La Regione verifica periodicamente, avvalendosi dei soggetti istituzionalmente competenti, la permanenza delle condizioni poste a fondamento dell'autorizzazione.

TITOLO V

L'ASSISTENZA PRIVATA ED IL VOLONTARIATO

Art. 42.

L'assistenza privata

1. La Regione, in applicazione dei principi sanciti dall'ultimo comma dell'art. 38 della Costituzione, s'impegna a garantire, promuovere e coordinare l'attività delle associazioni o fondazioni private, con o senza personalità giuridica, anche di carattere cooperativo che perseguono finalità di assistenza o di servizio sociale nell'ambito del territorio regionale.

2. I soggetti privati che intendono stabilire rapporti di collaborazione con i comuni, singoli o associati o con le Unità sanitarie locali debbono aver preventivamente ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro regionale, istituito presso l'assessorato regionale competente in materia.

3. I richiedenti devono presentare domanda di iscrizione all'assessorato regionale competente in materia e al sindaco del comune di appartenenza dimostrando di possedere i seguenti requisiti:

- a) legale rappresentanza nel territorio regionale;
- b) assenza di fini di lucro;
- c) livelli di prestazioni e qualificazione del personale rispondenti agli standard individuati nel regolamento di cui al successivo art. 52.

4. L'iscrizione è disposta con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta.

5. Il comune deve accertare il possesso dei requisiti di cui al terzo comma e trasmettere, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, il relativo parere al presidente della giunta regionale; la mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso.

6. Il presidente della giunta regionale, con la stessa procedura prescritta per l'iscrizione, può procedere alla cancellazione dal registro nel caso in cui venga a mancare anche uno solo dei requisiti richiesti o vi sia stata grave violazione delle norme di legge od inadempienza agli obblighi assistenziali. Il provvedimento di cancellazione viene adottato previa contestazione dei motivi che lo hanno determinato e dopo la concessione di un congruo periodo di tempo per ripristinare le condizioni in base alle quali era stata concessa l'iscrizione al registro.

7. Le forme di collaborazione fra i soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni socio-assistenziali e le associazioni o fondazioni regolarmente iscritte nel registro regionale dovranno essere regolate sulla base di una apposita convenzione predisposta tenendo conto dello schema-tipo previsto dal regolamento di cui al successivo art. 52 della presente legge.

8. La convenzione deve in ogni caso prevedere:

- a) livelli di prestazioni e servizi conformi alle norme vigenti in materia ed ai parametri ed agli standard indicati nel piano regionale socio-assistenziale;
- b) rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie o di prestazioni derivanti da convenzioni stipulate dalle associazioni o dalle fondazioni di cui al primo comma del presente articolo con congregazioni della Chiesa cattolica od organi rappresentanti delle altre confessioni religiose;
- c) durata della convenzione, cause e modalità di risoluzione.

Art. 43.

Associazione di volontariato

1. La Regione riconosce e valorizza la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, manifestazione di impegno civile e di pluralismo, strumento per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse.

2. All'interno dell'organizzazione dei servizi socio-assistenziali la Regione riconosce il volontariato, ne favorisce l'autonoma formazione, ne agevola l'impiego e lo sviluppo.

3. Ai fini della presente legge, le attività di volontariato consistono in prestazioni libere, gratuite e senza alcun fine di lucro che, all'interno delle strutture pubbliche o mediante strutture proprie, concorrono a prevenire, rimuovere od alleviare stati di bisogno, situazioni di emarginazione e carenze fisiche, o di altro genere, attraverso adeguati interventi nell'ambito socio-assistenziale.

4. Con il termine «associazione di volontariato» si definiscono le associazioni di fatto o legalmente riconosciute e le organizzazioni di carattere nazionale, regionale o locale, finalizzate, totalmente o parzialmente, al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla presente legge.

5. Le associazioni di volontariato si fondano, a norma di statuto, sul precipuo apporto volontario, gratuito e personale dei soci. Di norma, le prestazioni fornite non debbono configurare rapporti di dipendenza contrattuale di chi le presta, né comportare un impegno a tempo pieno.

6. Le cariche dirigenziali delle associazioni debbono comunque essere ricoperte a titolo gratuito.

7. Le attività di volontariato possono concorrere all'attivazione della politica socio-assistenziale nel territorio della regione attraverso interventi integrativi rispetto a quelli attribuiti ai soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni.

8. Qualunque prestazione di lavoro volontario, sia continuativo che discontinuo, non può costituire titolo ai fini di eventuali inserimenti lavorativi o di avanzamenti di carriera.

Art. 44.

Disciplina del volontariato

1. La partecipazione delle associazioni di volontariato alla programmazione e a tutte le altre attività concernenti il settore dei servizi socio-assistenziali si attua nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.

2. A tal fine è istituito presso la presidenza della giunta regionale l'albo regionale del volontariato organizzato.

3. All'albo possono iscriversi le associazioni che svolgono istituzionalmente le attività di cui al precedente articolo 43 a condizione che:

- a) i componenti gli organi dell'associazione non abbiano rapporti di lavoro autonomo o subordinato con l'associazione medesima;
- b) i compiti istituzionali, dell'associazione siano svolti prevalentemente per mezzo di volontari non retribuiti;
- c) l'associazione, all'atto di presentazione della domanda di iscrizione, abbia effettivamente svolto attività da almeno un anno;
- d) le norme dell'associazione siano informate ai principi costituzionali ed a criteri di trasparenza amministrativa.

4. La domanda di iscrizione è presentata all'assessorato regionale competente in materia ed al sindaco del comune nel cui territorio è situata la sede dell'associazione. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- 2) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- 3) una relazione nella quale vengono specificate le attività svolte dall'associazione nel precedente anno solare.

5. Il soggetto istituzionalmente titolare delle funzioni socio-assistenziali deve accertare il possesso dei requisiti di cui al precedente comma e trasmettere, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta, il relativo parere al presidente della giunta regionale; la mancata comunicazione del parere entro il termine previsto equivale ad assenso.

6. L'iscrizione all'albo è disposta con decreto del presidente della giunta regionale entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta.

7. Qualora l'associazione iscritta all'albo regionale perda uno dei requisiti prescritti dai precedenti commi, con decreto del presidente della giunta regionale si procede alla sua cancellazione dall'albo, sentito il parere del consiglio del comune competente.

8. I rapporti dei comuni, singoli o associati, nonché delle Unità sanitarie locali con le associazioni iscritte all'albo sono regolati da convenzioni stipulate nel rispetto di quanto prescritto nel successivo comma.

9. Le convenzioni debbono prevedere:

- a) il numero degli aderenti all'organizzazione stipulante impegnati nell'attività che si intende svolgere;
- b) il tipo di polizza assicurativa da stipularsi a favore degli aderenti di cui al punto a), per la copertura di tutti i rischi, anche di terzi, derivanti dalla partecipazione all'attività;
- c) le modalità di notificazione delle variazioni dell'elenco di cui al punto a), nonché gli eventuali limiti numerici entro i quali le variazioni possono verificarsi;
- d) il nominativo dei responsabili operativi dei volontari;
- e) le norme concernenti le modalità di redazione della relazione annuale sulle attività svolte dai volontari, nonché quelle concernenti la redazione e la trasmissione dei rendiconti relativi alle spese per l'assicurazione, il trasporto, il vitto ed eventualmente l'alloggio dei volontari e la relativa documentazione probatoria;
- f) le somme minime e massime entro cui deve contenersi ciascuna delle voci di spesa indicate alla precedente lettera e) ed un criterio per il loro aggiornamento;
- g) gli impegni di spesa assunti dai contraenti per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione.

10. I soggetti titolari delle funzioni socio-assistenziali possono rimborsare, su richiesta delle associazioni di volontariato, le spese vive sostenute per l'esercizio dell'attività prestata.

11. Le erogazioni finanziarie da parte dei soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni oggetto della convenzione avvengono dietro presentazione di rendiconto. Il ricorso ad anticipazioni non può superare il 20 per cento dell'onere previsto.

12. Le convenzioni debbono altresì prevedere le norme che fissano la metodologia degli interventi e regolano i rapporti operativi fra il servizio pubblico ed il volontariato, definendo fra l'altro:

- le modalità, per i volontari, di accesso e di uso del materiale, delle sedi e della documentazione dei servizi interessati agli interventi;
- le attrezzature date in comodato alle associazioni di volontariato;
- le procedure per la convocazione di assemblee congiunte degli operatori volontari e dei soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni socio-assistenziali per la valutazione delle iniziative in corso.

13. Le convenzioni dovranno essere predisposte tenendo conto dello schema-tipo previsto dal regolamento di attuazione di cui all'art. 52 della presente legge.

14. Le associazioni di volontariato che ricevono rimborsi o contributi pubblici ai sensi dei precedenti commi sono tenute ad assicurare, per la durata della convenzione, la pubblicità dei propri bilanci ed il riscontro dei risultati ottenuti in relazione alle risorse impiegate.

15. I comuni, singoli o associati, e le Unità sanitarie locali sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione in merito all'incidenza delle attività di volontariato nell'attuazione dei loro programmi, nonché i dati concernenti il censimento delle risorse di volontariato presenti nei rispettivi ambiti territoriali ed una valutazione sull'attività svolta e sulla qualità delle prestazioni erogate.

Art. 45.

Ricorsi

1. Contro il diniego dell'autorizzazione di cui all'art. 41, comma terzo, o il diniego dell'iscrizione agli albi di cui agli articoli 42, comma quarto e 44, comma sesto, è esperibile il ricorso al presidente della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini previsti per l'emanazione dei provvedimenti.

2. Nel caso di revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 41 comma quarto, il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

3. Sul ricorso la giunta regionale si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di presentazione.

TITOLO VI

IL FONDO REGIONALE
PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 46.

Fondo regionale

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità indicate nella presente legge, istituisce nel bilancio regionale un fondo denominato «Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali» distinto in due diversi capitoli di spesa, di cui uno riferito alle assegnazioni statali ed uno alle risorse regionali.

2. Il fondo opera a decorrere dal termine previsto dal successivo art. 54.

3. In tale fondo affluiscono:

1) i fondi, già destinati agli enti nazionali soppressi operanti in materia socio-assistenziale, attribuiti alla regione Sardegna ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92, nonché dell'art. 1, *sexies* e *duodecies*, nel decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con legge 21 ottobre 1978, n. 641;

2) le somme attribuite alle amministrazioni comunali per la gestione dei servizi socio-assistenziali, ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della legge 13 aprile 1983, n. 122;

3) gli stanziamenti previsti per il finanziamento concernente l'esercizio da parte dei comuni delle funzioni socio-assistenziali loro attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e delle disposizioni della presente legge, precedentemente esercitate dall'amministrazione regionale;

4) le somme assegnate alla regione Sardegna ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194;

5) le somme di cui all'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, attribuite alla regione Sardegna ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 261;

6) le somme assegnate alla Regione e destinate all'espletamento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, in attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

7) le somme assegnate alla Regione ai sensi delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, e 29 novembre 1977, n. 891;

8) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi nel settore dei servizi socio-assistenziali;

9) le ulteriori risorse integrative regionali, da determinarsi in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

Art. 47.

Ripartizione del Fondo regionale per i servizi socio-assistenziali

1. Il fondo regionale per i servizi socio-assistenziali viene ripartito annualmente fra i soggetti titolari delle funzioni socio-assistenziali con decreto dell'assessore regionale competente per materia, su conforme deliberazione della giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, tenuto conto delle indicazioni e dei criteri stabiliti nel piano regionale.

2. Il piano di ripartizione annuale indica specificatamente le quote destinate a spese di parte corrente, a spese in conto capitale nonché le quote destinate al finanziamento dei progetti obiettivo.

TITOLO VII

BENI E PERSONALE DESTINATI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 48.

Beni destinati ai servizi socio-assistenziali

1. I beni mobili ed immobili, nonché le relative attrezzature, destinati ai servizi socio-assistenziali, ivi compresi quelli già appartenenti agli enti nazionali trasferiti alla regione Sardegna ai sensi degli articoli 75 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, c dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92, sono attribuiti in proprietà ai comuni in cui gli stessi si trovano ubicati.

2. Agli adempimenti previsti dal primo comma del presente articolo si dà attuazione con provvedimento della giunta regionale, da adottarsi nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

3. Con lo stesso provvedimento dovrà altresì essere determinato l'elenco completo dei beni, mobili ed immobili, non suscettibili, per comprovati motivi, di una diretta utilizzazione nel settore dei servizi socio-assistenziali, nonché l'esatta indicazione della loro destinazione ed attribuzione.

4. I beni mobili ed immobili attribuiti ai Comuni in base alle disposizioni del presente articolo mantengono la originaria destinazione anche nel caso di trasformazione patrimoniale. Eventuali deroghe potranno eccezionalmente essere autorizzate dalla giunta regionale, dietro richiesta motivata delle amministrazioni comunali interessate. Debbono in ogni caso essere preventivamente soddisfatte le esigenze di strutture socio-assistenziali delle zone in cui hanno sede i Comuni richiedenti.

Art. 49.

Il personale per la gestione dei servizi socio-assistenziali

1. L'esercizio delle funzioni socio-assistenziali indicate dalle presenti disposizioni di legge viene svolto da:

a) personale assunto direttamente dai comuni, singoli o associati;

b) personale proveniente dagli enti nazionali soppressi e depubblicizzati, ai sensi e con le modalità indicate al successivo articolo;

c) personale proveniente dagli enti comunali di assistenza (ECA) e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasferito alle amministrazioni comunali ai sensi e con le modalità prescritte dalle relative leggi regionali;

d) personale comandato da province, comunità montane, unità sanitarie locali e Regione.

2. Il personale di cui alla lettera d) del precedente comma mantiene il rapporto di pubblico impiego con l'ente o l'unità sanitaria locale di appartenenza ed è assegnato solo funzionalmente ai servizi socio-assistenziali.

3. La Regione, all'interno dei piani e dei programmi di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, definisce, in collaborazione con gli enti locali, ed approva corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori addetti ai servizi socio-assistenziali, avvalendosi prioritariamente delle strutture universitarie.

Art. 50.

Modalità per la definitiva assegnazione del personale a disposizione della Regione

1. In applicazione delle norme di cui all'art. 78, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, tutto il personale inquadrato nel ruolo speciale provvisorio istituito con la legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, modificato dalla legge regionale 17 gennaio 1986, n. 12, è definitivamente assegnato ai comuni.

2. La disposizione del primo comma non si applica al personale già appartenente al soppresso ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI), nonché ad un contingente del personale di cui al comma precedente, destinato a garantire l'espletamento delle funzioni riservate dalla presente legge alla competenza della Regione.

3. Il contingente assegnato alla Regione è composto complessivamente da n. 55 unità di personale ed è articolato in relazione alle specifiche qualifiche possedute dal personale medesimo — così come previste nella tabella della dotazione organica del personale di ruolo allegata alla predetta legge regionale n. 12 del 1986 — nel modo seguente:

n. 28 unità di personale avente le qualifiche di assistente coordinatore, collaboratore e collaboratore tecnico del settimo livello retributivo e le qualifiche dei superiori livelli retributivi, nonché, se in possesso del diploma di laurea, le qualifiche di assistente e assistente tecnico di sesto livello retributivo;

n. 12 unità di personale avente la qualifica di assistente del sesto livello retributivo;

n. 15 unità di personale avente la qualifica di archivista dattilografo del quarto e quinto livello retributivo.

4. Il personale inquadrato nel ruolo speciale provvisorio in possesso dei requisiti indicati nel precedente terzo comma, che intenda essere inserito nel contingente assegnato alla Regione, è tenuto a presentare apposita domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei trenta giorni successivi l'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione provvede all'inserimento degli aventi titolo entro i limiti numerici previsti per ciascuna articolazione del comma precedente.

5. L'inserimento è effettuato nel rispetto di graduatorie formulate — per ciascuna delle articolazioni di cui al comma terzo — sulla base dei titoli professionali e di servizio posseduti da ogni richiedente alla data della domanda, secondo criteri di valutazione predeterminati con decreto dell'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, sentite le organizzazioni sindacali del pubblico impiego maggiormente rappresentative su base regionale e il comitato per l'organizzazione e il personale di cui agli articoli 13 e 124 della legge 23 agosto 1978, n. 51.

6. Il personale già appartenente al soppresso ENAPI, nonché quello inserito nel contingente regionale ai sensi del quinto comma, è inquadrato nel ruolo unico regionale, con effetto dal 1° gennaio 1988. Al personale medesimo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 23, assumendo a riferimento, per la collocazione nelle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, il criterio determinato dalla tabella di corrispondenza allegata alla predetta legge regionale n. 23.

7. Il personale indicato al sesto comma, escluso quello già assegnato al soppresso ENAPI, è assegnato all'assessorato regionale competente in materia di servizi socio-assistenziali. Tale personale non può essere trasferito o comandato per cinque anni dalla data dell'assegnazione.

8. Ai fini degli inquadramenti previsti nel comma sesto, alla dotazione organica del ruolo unico del personale regionale di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

VII qualifica funzionale: 28 posti;

VI qualifica funzionale: 13 posti;

V qualifica funzionale: 5 posti;

IV qualifica funzionale: 11 posti,

i posti delle singole qualifiche funzionali che a conclusione di tali inquadramenti risultino ancora vacanti sono coperti mediante pubblico concorso.

9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale provvede all'assegnazione del personale ai comuni in cui sono ubicate le strutture e le sedi di servizio degli ex enti disciolti e depubblicizzati, ovvero su richiesta del personale, ad altro comune, previa intesa del comune interessato. I provvedimenti di assegnazione sono disposti con devoto dell'assessore regionale competente in materia di personale previa deliberazione della giunta regionale e comunicati, oltre che ai dipendenti interessati, ai comuni interessati ed alle organizzazioni sindacali.

10. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, i comuni, ai sensi dell'art. 78, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, provvedono all'inquadramento del personale assegnato nei propri ruoli disponendone, ove occorra, l'ampliamento secondo la normativa vigente. L'inquadramento è disposto nel livello retributivo funzionale corrispondente a quello rivestito nel ruolo speciale provvisorio ai sensi delle leggi regionali 8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12 nell'amministrazione regionale, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche già acquisite dal personale medesimo.

11. Per il personale non di ruolo i comuni cui detto personale è assegnato subentrano nei relativi rapporti di lavoro, ferma restando la natura e le condizioni degli stessi.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51.

Contabilizzazione dei fondi destinati ai servizi socio-assistenziali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, le amministrazioni comunali hanno l'obbligo di contabilizzare separatamente, fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività socio-assistenziali ad esse attribuite.

Art. 52.

Regolamento di attuazione

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale deve proporre al consiglio regionale per l'approvazione, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto speciale, un disegno di regolamento di attuazione contenente:

i criteri generali per la determinazione della misura della partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'art. 8;

l'elenco delle voci rientranti nella spesa ammissibile ai sensi dell'art. 32;

le fasce di reddito e di disagio cui commisurare la erogazione dell'assistenza economica di cui all'art. 34;

i criteri generali per la determinazione della misura del contributo previsto dall'art. 36;

i requisiti strutturali, i livelli di prestazione e le procedure indicati dall'art. 41, secondo comma;

lo schema delle convenzioni di cui agli articoli 17, 42, 44;

i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 41, nonché le procedure per la revoca del medesimo provvedimento;

gli standard indicati dall'art. 42, comma terzo, lettera c);

quanto altro previsto dalla presente legge.

2. L'ammontare delle prestazioni economiche erogate dai comuni ai sensi della presente legge non potrà in ogni caso essere inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri già fissati dagli enti soppressi.

Art. 53.

Competenza

1. Ai sensi della presente legge, per assessorato competente s'intende l'assessorato regionale all'igiene e sanità.

Art. 54.

Disposizioni relative alla prima applicazione delle norme della presente legge

1. Entro cento giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approva il primo piano regionale socio-assistenziale. Nel caso in cui, entro il termine suddetto, non sia stata ancora istituita la Consulta regionale per i servizi socio-assistenziali, il piano è approvato senza il parere previsto dal comma terzo del precedente art. 24.

2. A decorrere dal termine di cui al primo comma tutte le funzioni attinenti alla gestione ed all'erogazione dei servizi socio-assistenziali sono esercitate dalle amministrazioni comunali, in forma singola o associata.

3. La predisposizione del primo piano regionale socio-assistenziale è di competenza dell'assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, che provvede altresì alla formulazione del regolamento di cui al precedente art. 52.

Art. 55.

Contributi ai Comuni per l'esercizio delle funzioni

1. In attesa della definitiva copertura degli organici comunali per l'esercizio delle funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 ed ai fini dell'espletamento delle funzioni socio-assistenziali di cui alla presente legge, i comuni possono stipulare convenzioni annuali finanziate dalla Regione aventi ad oggetto rapporti di lavoro, anche a tempo parziale, con operatori sociali in possesso dei requisiti di cui al successivo comma quarto.

2. Per tali convenzioni la Regione eroga un contributo complessivo annuale pari a lire 2 milioni mensili per i comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Per i comuni con popolazione superiore il medesimo contributo è erogato per ogni frazione di 10.000 abitanti. Dovrà essere dedotta dal calcolo ogni frazione di 10.000 abitanti, per la quale il comune possa utilizzare un'unità del personale ad esso transitato ai sensi della presente legge.

3. A decorrere dall'anno 1989 i contributi possono essere concessi esclusivamente ai comuni che abbiano provveduto a ristrutturare la propria pianta organica al fine di prevedere l'ufficio ed il personale competenti per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali.

4. Possono essere convenzionati soggetti in possesso del titolo di laurea in pedagogia, psicologia, sociologia o del diploma di assistente sociale o di altro titolo di studio attinente ai servizi socio-assistenziali, nonché coloro che abbiano conseguito un attestato per la frequenza di corsi di formazione professionale nel settore socio-assistenziale previsti dai piani formativi regionali.

5. A favore degli operatori convenzionati ai sensi dei commi precedenti la Regione attiva, nell'ambito dei propri programmi formativi, specifici corsi di qualificazione e di aggiornamento.

Art. 56.

Abrogazione di norme

1. A decorrere dalla scadenza del termine previsto dall'art. 54 della presente legge è abrogata ogni norma regionale incompatibile con quanto previsto nei precedenti articoli e, in particolare, le disposizioni di cui alle successive leggi regionali:

1) legge regionale 9 agosto 1950, n. 45;

2) legge regionale 31 marzo 1965, n. 5;

3) legge regionale 1° agosto 1973, n. 17;

4) legge regionale 10 settembre 1975, n. 52;

5) legge regionale 7 luglio 1978, n. 45.

2. Sono inoltre abrogati l'art. 95 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 e gli articoli 8 e 11 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44.

Art. 57.

Spese per la predisposizione del primo piano regionale socio-assistenziale

1. Le spese connesse con la predisposizione del primo piano regionale socio-assistenziale, fanno carico al cap. 02105 del bilancio della Regione.

2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1988, l'amministrazione regionale è autorizzata a far gravare su tale capitolo le spese per l'organizzazione o la partecipazione ad attività formative, seminari e convegni, nonché le spese per consulenze, studi e ricerche affidati mediante convenzioni ad istituti ed organismi specializzati pubblici e privati.

3. La denominazione del cap. 02105 è così modificata:

«Compensi ad estranei all'amministrazione regionale, incaricati dello studio e della soluzione di particolari problemi (art. 380, T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), o chiamati ad integrare i gruppi di lavoro o a dare consulenza nelle materie attribuite alla competenza del comitato per l'organizzazione ed il personale (articoli 12 e 13 legge regionale 17 agosto 1978, n. 51); spese per la predisposizione del primo piano socio-assistenziale (primo comma art. 57 della presente legge); spese per attività formative, convegni, consulenze, studi e ricerche (secondo comma art. 57 della presente legge)».

Art. 58.

Norma finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in annue L. 110.000.000.000; alle stesse si fa fronte:

quanto a lire 104.209.000.000 con l'utilizzazione delle risorse regionali e statali già destinate agli interventi di cui ai seguenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987: 01009, 02132, 02134, 02135, 02136, 02137, 02149, 02149-01, 02150-01, 02152, 04162, 10020, 10026, 10043-01, 10044, 10045, 10075, 10078, 10079, 10080, 10081, 10082, 10083, 10095-parte, 10109, 11032, 12033, 12041, 12053, 12054, 12055, 12163, 12165-01, 12165-02;

quanto a L. 5.791.000.000 con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 sono istituiti i seguenti capitoli:

fondo regionale per i servizi socio-assistenziali e per il finanziamento dei progetti-obiettivo, quota risorse regionali (articoli 46 e 20 della presente legge);

fondo regionale per la realizzazione di strutture da adibire a servizi socio-assistenziali e per il finanziamento dei progetti-obiettivo, quota risorse regionali (articoli 46 e 20 della presente legge);

fondo regionale per i servizi socio-assistenziali, quote assegnazioni statali (art. 46 della presente legge);

contributi ai comuni per la stipulazione di convenzioni con operatori sociali per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (art. 55 della presente legge);

spese per la rilevazione e l'elaborazione di dati sull'attività dei servizi socio-assistenziali (art. 22 della presente legge).

3. Al capitolo concernente contributi ai comuni per la stipulazione di convenzioni con operatori sociali per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, è destinato, per l'anno finanziario 1988, lo stanziamento di L. 8.000.000.000.

4. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sui sopra indicati capitoli del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 e su quelli corrispondenti nei bilanci per gli anni successivi: dette spese gravano altresì sui capitoli degli stessi bilanci corrispondenti ai capitoli 02102 (art. 24) e 02105 (art. 57) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1987.

5. Alle spese derivanti dalle variazioni alla dotazione organica del ruolo unico del personale regionale di cui all'art. 50, comma ottavo, si fa fronte con parte delle risorse già destinate all'applicazione delle leggi regionali 8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 25 gennaio 1988.

MELIS

88R0179

LEGGE REGIONALE 25 gennaio 1988, n. 5.

Misure urgenti concernenti il funzionamento delle commissioni sanitarie per l'invalidità civile, le condizioni visive ed il sordomutismo.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 5 del 30 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La presente legge disciplina, in attesa del riordino della materia ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trattamento economico dovuto alle commissioni sanitarie regionali e provinciali per l'accertamento della invalidità civile, del sordomutismo e delle condizioni visive, previste, rispettivamente, dalle leggi 30 marzo 1971, n. 118; 26 maggio 1970, n. 381, e 27 maggio 1970, n. 382.

Art. 2.

1. Al presidente, ai componenti ed ai segretari facenti parte delle commissioni sanitarie regionali e provinciali indicate al precedente art. 1, viene corrisposto il seguente trattamento economico:

1) un gettone di L. 50.000 per ogni giornata di seduta. Ai soli componenti le commissioni viene altresì corrisposto un compenso di L. 5.000 per ogni soggetto visitato;

2) trattamento di missione e rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto:

a) dalla normativa statale di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, nel caso di dipendenti statali e di altri dipendenti pubblici per i quali trova applicazione la medesima normativa statale;

b) dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, nel caso dei restanti estranei all'amministrazione regionale; ad essi viene corrisposta l'indennità di trasferta nella misura massima prevista per i dipendenti della Regione.

Art. 3.

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutabile in L. 140.000.000 annue, fanno carico al capitolo del bilancio della Regione per l'anno 1988 e quelli successivi, corrispondente al Cap. 12131 del bilancio della Regione per l'anno 1987; la relativa denominazione è così variata «Spese per il funzionamento delle commissioni sanitarie regionali e provinciali per l'accertamento dell'invalidità civile, del sordomutismo e delle condizioni visive previste, rispettivamente dalle leggi 30 marzo 1971, n. 118; 26 maggio 1970, n. 381 e 27 maggio 1970, n. 382 (articoli 14, lettera q), 32 e 81 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)».

2. Alla sopra citata spesa si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 25 gennaio 1988.

MELIS

88R0180

REGIONE CALABRIA**LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1988, n. 1.****Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 5 ediz. straord. del 3 febbraio 1988)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. — La giunta regionale è autorizzata, fino a quando il bilancio di previsione per l'anno 1988 non sia stato approvato e non oltre il 31 marzo 1988, all'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite dei tre dodicesimi dei singoli stanziamenti del bilancio 1988 in corso di esame.

2. — Nel corso dell'esercizio provvisorio medesimo è autorizzato l'utilizzo degli interi stanziamenti per le spese obbligatorie e per le spese relative agli interventi di cui ai capitoli 3222104 - 4331103 - 6121201 e 6122202.

3. — Nei limiti dei tre dodicesimi è altresì autorizzato l'esercizio provvisorio dei bilanci relativi all'Azienda Foreste Demaniali e all'ESAC (Ente Regione di Sviluppo Agricolo della Calabria) per l'anno 1988, annessi al bilancio regionale.

Art. 2.

1. — La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 27 gennaio 1988

OLIVO**88R0181****REGIONE CAMPANIA****LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1988, n. 3.****Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1987 - Primo provvedimento - Riesame.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 6 del 29 gennaio 1988)**(Omissis).***88R0182****REGIONE EMILIA-ROMAGNA****LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1988, n. 1.****Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 4 del 14 gennaio 1988)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL COMMISSARIO DEL GOVERNO****HA APPOSTO IL VISTO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'amministrazione regionale è autorizzata ai sensi del quarto comma dell'art. 22 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 «Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna», ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31 marzo 1988, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione, per l'esercizio finanziario 1987 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 1987, in ragione di 1/12 dello stanziamento di ogni capitolo di spesa per ogni mese di esercizio provvisorio.

Art. 2.

1. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1988.

Art. 3.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 44 dello Statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 11 gennaio 1988

GUERZONI**88R0183****LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1988, n. 2.****Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, recante norme per la utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nell'unità sanitaria locale.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 7 del 22 gennaio 1988)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO**

La Corte costituzionale, con sentenza n. 525 dell'anno 1987, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, ultimo comma, della deliberazione legislativa del consiglio della regione Emilia-Romagna approvata il 28 febbraio 1985 e riapprovata l'11 giugno 1986 concernente «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 recante norme per la utilizzazione e la gestione del patrimonio e la disciplina della contabilità nell'Unità sanitaria locale», promossa con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1987, n. 42 ha abrogato le disposizioni della deliberazione legislativa oggetto del giudizio di costituzionalità, salvo l'ultimo comma dell'art. 8.

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA**

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 73 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 21 dicembre 1987, n. 42 è aggiunto il seguente comma:

«In aderenza al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 833/1978 ed al fine di realizzare il più completo coordinamento della attività delle Unità sanitarie locali con quella dei comuni, le Unità sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi e dall'art. 66 della presente legge, possono convenzionarsi con aziende comunali, consorziali o con società di capitali a prevalente partecipazione degli enti locali territoriali, per la fornitura di medicinali, di materiale sanitario, di altri beni nonché di servizi, pur ricompresi all'art. 19 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, quando previa apposita indagine di mercato, evidenziano la convenienza, funzionalità e razionalità di acquisire i suddetti beni e servizi tramite convenzioni».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 18 gennaio 1988

GUERZONI

88R0184

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1988, n. 3.

Norme in materia di polizia locale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 9 del 27 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 1.

Funzioni di polizia locale

1. I comuni, le province e gli altri enti locali esercitano le funzioni di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e ogni altra attività di polizia, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate.

Art. 2.

Gestione associata

1. La Regione promuove e incentiva le iniziative degli enti locali volte a esercitare in forma associata le funzioni di polizia secondo esigenze di economicità e di efficienza, negli ambiti territoriali ritenuti ottimali dagli enti interessati. In tali ambiti possono essere istituiti consorzi, o altre forme associative consentite dalla legge, per la gestione comune del servizio di polizia.

2. A tale fine concorre al finanziamento di appositi piani per l'acquisto di attrezzature per l'esercizio comune dell'attività di polizia. La giunta regionale, previo parere del comitato previsto all'art. 13, provvede, annualmente, nel limite dello stanziamento di bilancio, sentita la competente commissione consiliare, al riparto dei contributi per gli enti interessati che abbiano presentato il piano di acquisto entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 3.

Collaborazione fra Enti locali

1. La Regione incentiva, secondo le modalità previste dal secondo comma dell'art. 2, intese tra gli enti locali volte a perseguire la collaborazione per gestire servizi a carattere ricorrente, stagionale o occasionale relativi alle funzioni di polizia locale sul territorio.

2. A tal fine può essere prevista la messa in opera comune di strutture organizzative, di mezzi e strumenti operativi su tutto il territorio interessato nonché l'impiego del personale relativo, nel rispetto delle disposizioni contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego in materia di mobilità del personale.

Art. 4.

Compiti degli addetti ai servizi di polizia locale

1. Gli addetti ai servizi di polizia locale, entro gli ambiti territoriali degli enti di appartenenza, provvedono a:

a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione e dagli enti locali con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria, la vigilanza ittico-venatoria;

b) svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;

c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;

d) assolvere a compiti di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti richiesti dalle competenti autorità;

e) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti di appartenenza;

f) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia dello Stato e della protezione civile.

Art. 5.

Svolgimento dell'attività sul territorio

1. Le attività di polizia si svolgono, di norma, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, o di quello presso cui il personale sia stato distaccato o comandato.

2. Sono ammessi distacchi o comandi degli addetti, previa apposita intesa fra gli enti interessati, con la quale è altresì disciplinata la dipendenza funzionale e il potere disciplinare. Di essi sarà data comunicazione al prefetto, quando riguardino personale avente qualità di agente di pubblica sicurezza.

3. Sono consentite le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza.

4. Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

5. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse, nel rispetto degli accordi sulla mobilità richiamati all'art. 3, sulla base di appositi piani concordati tra le amministrazioni interessate. Delle missioni va data preventiva comunicazione al Prefetto.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Art. 6.

Dipendenza dei servizi di polizia municipale

1. La polizia municipale è alle dipendenze del sindaco o dell'assessore da lui delegato, che vi sovrintende impartendo le direttive e vigilando sullo svolgimento del servizio.

2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali. Gli enti o le strutture comuni per la gestione dei servizi di polizia municipale in forma associata, assolvono i compiti di carattere tecnico-organizzativo, strumentali rispetto ad esigenze di efficienza e di economicità del servizio. Il responsabile del servizio di polizia gestito in forma comune ha il compito di coordinare l'impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate; egli è altresì responsabile della disciplina e dell'addestramento del personale.

3. Gli addetti ai servizi di polizia municipale esercitati in forma associata sono in ogni caso sottoposti all'autorità del sindaco del comune nel cui territorio si trovano ad operare.

4. L'avalimento degli addetti al servizio di polizia municipale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità giudiziaria, richiesto a norma degli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 per lo svolgimento delle attività indicate alle lettere b) e f) dell'art. 4, è disposto nel rispetto delle intese con l'autorità comunale e previa messa a disposizione degli addetti da parte dell'autorità medesima. La predetta collaborazione è prestata per specifiche operazioni rientranti fra le attribuzioni proprie del comune e su motivata richiesta delle competenti autorità.

Art. 7.

Segni distintivi

1. L'uniforme degli addetti alla polizia municipale è stabilita, nel modello e nel colore previsto per ciascun capo, dall'allegato A della presente legge.

2. I distintivi da porre sulle uniformi degli addetti alla polizia municipale recano lo stemma e la denominazione dell'ente di appartenenza nonché il numero personale di matricola. Essi sono conformi ai modelli previsti dall'allegato B della presente legge.

3. I simboli distintivi del grado, attribuito a ciascun addetto alla polizia municipale, in relazione alle funzioni attribuite, sono stabiliti dall'allegato C della presente legge.

Art. 8.

Caratteristiche dei mezzi

1. Ai mezzi di trasporto in dotazione agli addetti alla polizia municipale sono applicati i colori, i contrassegni e gli accessori stabiliti nell'allegato D della presente legge.

Art. 9.

*Norme generali
per l'istituzione del servizio di polizia municipale*

1. La polizia municipale provvede all'espletamento delle funzioni indicate all'art. 4.

2. In ogni comune il servizio di polizia municipale deve essere svolto con modalità che ne consentano la fruizione per tutti i giorni dell'anno. A tale fine i comuni possono adottare idonee forme di intesa o di collaborazione.

3. I comuni singoli o associati nei quali gli adempimenti di polizia municipale sono espletati da almeno sette operatori, possono procedere all'istituzione del corpo di polizia municipale.

4. La dotazione organica dei corpi di polizia municipale prevede, di norma, almeno un addetto per ogni 1.000 abitanti.

5. Nei comuni di classe I/A, I/B e II, la dotazione organica del corpo non può essere inferiore ad un addetto per ogni 1.000 abitanti.

Art. 10.

Regolamento comunale

1. La dotazione organica, le qualifiche funzionali, i profili professionali, lo stato giuridico, l'attività e le funzioni del personale di polizia municipale, sono disciplinati dal regolamento comunale sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 e dei seguenti criteri:

a) salve diverse previsioni degli accordi stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n. 93, l'ordinamento del corpo di polizia municipale si articola, per i comuni di classe I/A, I/B, II e III, indicate nella tabella A della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni, in responsabile del corpo (comandante), addetti al coordinamento e controllo, operatori (vigili); per comuni di classe IV, si può prevedere l'articolazione in addetto al coordinamento e controllo (comandante), operatori (vigili);

b) l'organizzazione e la dotazione organica devono essere conformi alle norme generali di cui all'art. 9 e sono determinate, previo confronto con le organizzazioni sindacali dei dipendenti, sulla base di criteri che tengano conto del numero della popolazione residente e temporanea, della dimensione, morfologia e caratteri urbanistici del territorio, delle fasce orarie di necessaria operatività del servizio, degli indici di violazione delle norme, nonché di ogni altro rilevante criterio di carattere istituzionale, socio-economico, di efficienza e funzionalità;

c) ad ogni corpo di polizia municipale è preposto un comandante;

d) il comandante del corpo di polizia municipale è responsabile, verso il sindaco, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti;

e) gli addetti alla polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

TITOLO III

FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO
E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Art. 11.

Norme per l'accesso

1. L'assunzione del personale di polizia locale avviene esclusivamente per concorso.

2. Per l'ammissione ai concorsi per i posti di comandante del servizio di polizia municipale è richiesto il diploma di laurea, fatte salve diverse disposizioni regolanti l'accesso alle qualifiche funzionali contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego.

3. La Regione promuove, in accordo con gli enti locali interessati e previo confronto con le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione provinciale delle iniziative cursuali di formazione professionale, corsi di formazione al lavoro finalizzati al reclutamento del personale di polizia locale.

4. Il numero degli allievi e dei corsi sarà programmato in maniera da garantire il fabbisogno delle amministrazioni interessate.

5. Le modalità di ammissione ai corsi, la loro durata e tipologia, in rapporto all'ambito di attività e ai profili professionali richiesti, nonché i criteri di preselezione e valutazione finale, saranno definiti con deliberazione del consiglio regionale.

6. Nei regolamenti, gli enti locali potranno prevedere che l'intervenuta partecipazione con profitto ai corsi regionali di formazione al lavoro, costituisce titolo valutabile nei concorsi da bandirsi per il reclutamento del personale di polizia.

Art. 12.

Formazione professionale

1. La Regione, nell'ambito delle competenze previste dalla legge regionale 24 luglio 1979, n. 19:

a) istituisce e coordina strutture anche permanenti per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione del personale della polizia locale, anche nel quadro di un progetto generale di formazione dei dirigenti e degli addetti alle amministrazioni locali;

b) attua interventi sperimentali per la messa a punto delle tipologie formative corrispondenti ai profili professionali degli addetti alla polizia locale;

c) concede contributi per la realizzazione dei corsi di formazione professionale previsti all'art. 11 e per le iniziative di formazione professionale di primo inserimento, di aggiornamento e di riqualificazione rivolte agli addetti alla polizia locale.

2. Le iniziative di cui al punto c) verranno programmate dalle amministrazioni provinciali nell'ambito dei loro piani formativi annuali, d'intesa con gli enti locali interessati e previo confronto con le organizzazioni sindacali.

3. I regolamenti degli enti locali possono prevedere che la intervenuta partecipazione con profitto ai corsi professionali di formazione e di aggiornamento promossi e riconosciuti dalla Regione, costituiscono titolo valutabile ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali del personale di polizia locale. Sono comunque fatte salve le eventuali diverse disposizioni regolanti l'accesso a particolari qualifiche funzionali contenute negli accordi previsti dalla legge quadro sul pubblico impiego.

TITOLO IV

FUNZIONI DI STUDIO IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

Art. 13.

Comitato tecnico regionale

1. È istituito il comitato tecnico regionale in materia di polizia locale.

2. Esso dura in carica quanto il consiglio regionale, svolge le sue funzioni fino al suo rinnovo, ed è composto: dall'assessore regionale competente per materia o da un suo delegato che lo presiede; da un esperto in materia di polizia locale designato dalla giunta; da tre rappresentanti, designati rispettivamente dalle sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM; da tre esperti tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti degli enti locali; e da due esperti fra quelli designati rispettivamente dalle associazioni dei comandanti e dei vigili urbani aventi sede nella regione.

3. I componenti sono nominati con decreto del presidente della giunta regionale il quale, in caso di omessa designazione di alcuni dei membri, assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedervi. Qualora l'omissione si protragga, provvede ugualmente alla nomina dei soggetti già designati. In tal caso il comitato risulta composto a tutti gli effetti, da un numero di componenti corrispondente a quello dei membri nominati.

4. Ai componenti del comitato spettano i gettoni di presenza e le altre indennità previste dalle vigenti disposizioni di legge regionale per il funzionamento degli organi collegiali.

Art. 14.

Compiti del Comitato

1. Il comitato tecnico regionale ha funzioni di studio, informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia di polizia locale.

2. In particolare, esso formula alla giunta regionale proposte relative:

a) alle caratteristiche dei servizi di polizia con riferimento ai criteri di cui all'art. 10;

b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi del personale addetto ai servizi di polizia locale;

c) alle caratteristiche e alla dotazione dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai corpi e ai servizi di polizia locale: a tale fine esprime pareri sulle richieste di contributi previste dagli artt. 2 e 3;

d) ai corsi di formazione professionale con particolare riferimento alle materie di insegnamento che dovranno essere omogenei quanto ai contenuti tecnico-culturali;

e) a eventuali comunicati e note esplicative, nelle materie di cui alle lettere del presente comma, ai corpi ed ai servizi di polizia locale.

3. Una struttura organizzativa regionale alle dipendenze funzionali della giunta, svolge i compiti di supporto tecnico e amministrativo all'attività del comitato.

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 15.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge possono essere applicate anche agli enti locali diversi dai comuni ove compatibili con le norme vigenti in materia e previo adeguamento dei rispettivi regolamenti.

2. Per i consorzi di comuni e altre istituzioni associative di enti locali si applica l'art. 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Art. 16.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte nel modo seguente:

a) agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 si fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1988 che verrà dotato dei finanziamenti necessari con specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31;

b) agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 si fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1988 che verrà dotato dei finanziamenti necessari in sede di approvazione della legge di bilancio per lo stesso esercizio a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31. Per gli esercizi successivi sarà la legge annuale di bilancio a determinare l'entità della spesa tenuto conto delle necessità e fatte salve le disponibilità del bilancio stesso;

c) agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui agli articoli 11 e 12 si fa fronte con i fondi collocati nell'ambito del bilancio pluriennale 1987-1989, a favore degli interventi di formazione professionale previsti ai Capitoli 75160 - 75161 - 75180 - 75290 della parte spesa del bilancio regionale e con le integrazioni che saranno disposte a favore di tali capitoli delle leggi annuali di approvazione o di variazione del bilancio a norma della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 o con specifiche autorizzazioni di spesa disposte dalla legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31;

d) agli oneri relativi al funzionamento del comitato tecnico consultivo di cui all'art. 13 si fa fronte con i fondi collocati al cap. 02050 del bilancio di previsione per l'esercizio 1987 e con i fondi che verranno stanziati ai capitoli corrispondenti al cap. 02050 per gli esercizi successivi al 1987.

Art. 17.

Disposizione transitoria

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni singoli o associati provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti, alle disposizioni in essa contenute nonché ad adottare le norme regolamentari in essa previste.

2. Nello stesso termine sono adottati i prescritti modelli di gradi e distintivi per le uniformi.

3. I comuni adeguano altresì la foggia delle uniformi e le caratteristiche dei mezzi ai modelli stabiliti negli articoli 7 e 8, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 22 gennaio 1988

GUERZONI

(Omissis).

88R0185

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1988, n. 2.

Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 1986 artt. 65 e seguenti legge regionale 3 dicembre 1977, n. 44.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 2 del 1° febbraio 1988)

(Omissis).

88R0200

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1988, n. 3.

Disposizioni per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e degli emoderivati nonché per la tutela dell'attività delle associazioni di volontariato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 3 del 16 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge detta criteri e indirizzi per le attività di raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano per assicurare nella Regione il fabbisogno di sangue intero, di emocomponenti e di plasmaderivati.

Art. 2.

Al fine di realizzare gli obiettivi della presente legge la Regione favorisce e tutela l'attività delle associazioni di volontariato ai sensi dell'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 riconoscendo il ruolo fondamentale ed insostituibile della donazione volontaria e gratuita del sangue.

Art. 3.

Nel rispetto della legislazione nazionale vigente ed in applicazione dei criteri e indirizzi di cui alla presente legge, il piano sanitario regionale detta norme per la riorganizzazione e l'adeguamento dei servizi trasfusionali della Regione individuando e localizzando le strutture preposte alle attività di donazione e di trasfusione.

Art. 4.

In attesa del riordino normativo, delle attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano e degli emoderivati la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, organizza il «Centro regionale di coordinamento per i servizi trasfusionali» presso l'U.S.L. di Campobasso.

Il centro regionale di coordinamento provvede:

a) a coordinare a livello regionale l'attuazione delle direttive emanate in materia trasfusionale dalla giunta regionale sentita la commissione consultiva regionale di cui al successivo art. 5, elaborando le relative norme tecniche;

b) a curare l'impianto e l'aggiornamento di uno schedario delle disponibilità di sangue ed emoderivati presso i centri trasfusionali;

c) ad assicurare il collegamento di tutti i centri trasfusionali con lo schedario di cui al punto b);

d) ad assicurare mediante i collegamenti di cui al precedente punto c), gli interscambi tra i vari centri trasfusionali della Regione per una migliore utilizzazione delle scorte;

e) a disciplinare l'approvvigionamento di sangue e di emoderivati da altre regioni e la eventuale cessione di sangue e di emoderivati ad altre regioni;

f) ad effettuare direttamente o organizzare, ove possibile, la produzione di emoderivati di pronto impiego e di frazioni plasmatiche, nel rispetto delle norme previste dagli artt. 33 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256;

g) a svolgere direttamente o a promuovere attività di medicina preventiva in campo ematologico ed immunologico;

h) ad istituire lo schedario regionale dei donatori volontari.

A tal fine, le associazioni di donatori nonché i centri trasfusionali della Regione sono tenuti a trasmettere al centro regionale di coordinamento per i servizi trasfusionali i dati relativi alle schede dei donatori periodici e dei donatori occasionali, secondo le modalità indicate dal centro stesso.

Art. 5.

È istituita, presso l'assessorato regionale alla sanità la «Commissione consultiva regionale» per i problemi della raccolta, preparazione, conservazione e distribuzione del sangue umano.

Essa esprime pareri:

a) sugli schemi tipo di conservazione con le associazioni di volontariato per la donazione di sangue;

b) sulla concessione dei contributi di cui al successivo art. 9;

c) sulla determinazione dei costi del sangue e dei suoi derivati di cui al successivo art. 6;

d) sull'iscrizione all'albo delle associazioni di volontariato per la donazione del sangue;

e) su ogni altro argomento di carattere tecnico scientifico, organizzativo e divulgativo inerente la materia;

f) sull'istituzione di centri di raccolta gestiti da associazioni di donatori di sangue (legge n. 502/67, art. 4).

La commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale è presieduta dall'assessore regionale alla sanità, o da un suo delegato, ed è composta da:

i responsabili dei centri trasfusionali presenti sul territorio;
tre membri designati congiuntamente dalle associazioni dei donatori volontari di sangue;

un funzionario medico dell'assessorato alla sanità.

Un dipendente regionale di livello direttivo svolge le funzioni di segretario.

Art. 6.

È istituito presso l'assessorato alla sanità l'albo regionale delle associazioni di volontariato che operano nel campo della donazione del sangue.

Ai fini dell'iscrizione all'albo regionale le associazioni interessate devono presentare apposita domanda dimostrando di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) legale costituzione a norma delle leggi vigenti;

b) regolamentazione dell'attività associativa attraverso statuti democratici tali da garantire e consentire agli associati le più ampie forme di partecipazione personale e paritarie alle scelte ed alle decisioni delle associazioni stesse;

c) assenza di finalità di lucro.

Sono, inoltre, condizioni per l'iscrizione e permanenza nell'albo regionale, la pubblicità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi nonché un numero di iscritti non inferiore a 2.000 unità di cui almeno due terzi donatori attivi.

Art. 7.

Il concorso delle associazioni di volontariato, iscritto all'albo regionale, alle attività dei servizi delle U.U.S.S.L.L. del Molise per la raccolta, preparazione e distribuzione del sangue umano è regolato, ai sensi dell'art. 45 ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 mediante convenzione da stipulare tra ciascuna U.S.L. e le associazioni operanti nel territorio di competenza.

Le convenzioni di cui al precedente comma sono stipulate in conformità a schemi-tipo, emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.

Art. 8.

La determinazione dei costi di raccolta e di preparazione del sangue di cui all'art. 12 della legge 14 luglio 1967, n. 592 e degli articoli 85 e seguenti del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1971, n. 1256, è effettuata, ai fini del rimborso spese da corrispondere da parte delle U.U.S.S.LL. alle associazioni per ogni unità di sangue donato, salvo diversa disciplina a livello nazionale, in misura unica per l'intero territorio della Regione, della giunta regionale.

La determinazione dei costi di cui al precedente comma potrà essere rideterminata in rapporto alle eventuali variazioni dei costi stessi.

È fatto divieto di addebitare i costi delle prestazioni trasfusionali ed in particolare i costi dei flaconi di sangue o dei suoi derivati ai pazienti assistiti nelle strutture pubbliche o convenzionate.

Le case di cura private utilizzano il sangue ed i suoi derivati provenienti dai centri trasfusionali debitamente autorizzati.

Art. 9.

La giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare, concede contributi alle associazioni di volontariato iscritte nell'albo regionale di cui al precedente art. 6 a parziale copertura delle spese per l'organizzazione e per lo svolgimento, in armonia con gli indirizzi regionali, dei propri compiti statutari ed in particolare:

- a) per l'azione di propaganda ed incentivazione della raccolta del sangue;
- b) per l'azione di promozione per la formazione nella popolazione di una coscienza trasfusionale che permetta di raggiungere il soddisfacimento del fabbisogno di sangue attraverso la donazione volontaria.

Le associazioni interessate dovranno a tal fine produrre apposita istanza diretta all'assessorato regionale alla sanità corredata dalla seguente documentazione:

- a) dettagliato programma delle iniziative per le quali viene richiesto il contributo, con indicazione dei relativi oneri di spesa;
- b) dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- c) copia del bilancio di previsione nell'anno in corso e del conto consuntivo dell'anno precedente.

Art. 10.

Norma transitoria

In fase di prima applicazione la documentazione da produrre a base della richiesta di concessione di contributo deve tener conto delle iniziative poste in essere nell'anno immediatamente antecedente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con quota parte dei fondi che saranno attribuiti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La quota annuale di spesa sarà quantificata con la stessa legge approvativa dei bilanci di previsione.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 1° febbraio 1988

DI LAURA FRATTURA

88R0201

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1988, n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 3 del 16 febbraio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fin quando sia approvato con legge e non oltre il 31 marzo 1988 il bilancio della regione Molise per l'anno 1988, con le modalità e disposizioni previste dall'art. 31 della legge di contabilità regionale 3 dicembre 1977, n. 44 e secondo lo stato di previsione delle entrate e delle uscite del relativo disegno di legge presentato al consiglio regionale.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 8 febbraio 1988

DI LAURA FRATTURA

88R0202

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 5 gennaio 1988, n. 1.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 62 del 29 dicembre 1987.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 2 dell'8 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. All'art. 1 della legge regionale n. 62 del 29 dicembre 1987 è aggiunto il seguente quarto comma:

«4. Con successiva legge regionale verranno determinate le modalità di applicazione al personale delle ATER ed ARER (già Istituti autonomi case popolari e loro consorzi) di cui alla legge regionale 3 novembre 1986, n. 49, delle norme risultanti dall'accordo nazionale indicato al primo comma del presente articolo».

2. Il sesto comma dell'art. 5 della legge regionale n. 62 del 29 dicembre 1987 è sostituito dal seguente:

«6. Il corso-concorso pubblico è indetto con deliberazione della giunta regionale e consiste in una selezione di candidati per l'ammissione ad un corso con posti predeterminati, finalizzato alla formazione

specifica dei candidati stessi. I candidati ammessi al corso devono essere in numero superiore almeno del 20% dei posti messi a concorso. Al termine del corso un'apposita commissione di cui dovrà far parte almeno un docente del corso, procede ad esami scritti ed orali con predisposizione di graduatorie di merito per il conferimento dei posti. I criteri e le modalità di svolgimento del corso-concorso sono predeterminati dalla giunta regionale, in sede di contrattazione decentrata».

3. Al quarto comma dell'art. 6 della legge regionale n. 62 del 29 dicembre 1987 le parole «Il consiglio regionale provvede» sono sostituite dalle parole «La legge regionale provvede».

4. Il settimo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 62 del 29 dicembre 1987 è sostituito dal seguente:

«7. La tariffa oraria del lavoro effettivamente prestato nell'ambito dei turni viene maggiorata, dalla data di entrata in vigore della presente legge, come segue:

- 5% per la fascia oraria diurna;
- 20% per la fascia notturna e i giorni festivi;
- 30% per la fascia festiva notturna.

5. L'undicesimo comma dell'art. 13 della legge regionale n. 62 del 29 dicembre 1987 è sostituito dal seguente:

«11. Il settimo comma del presente articolo sostituisce l'art. 8-bis della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54».

6. Al quarto comma dell'art. 56 della legge regionale n. 62 del 29 dicembre 1987, dopo le parole «nell'ambito della dotazione organica complessiva», sono aggiunte le parole «e di ciascuna qualifica funzionale».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 5 gennaio 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 dicembre 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 2 novembre 1987.

88R0192

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1988, n. 2.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 5 del 21 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La giunta regionale è autorizzata a gestire provvisoriamente, fino a quando il bilancio per l'anno finanziario 1988 sia approvato per legge e, comunque, non oltre il 31 marzo 1988, il bilancio di previsione per l'anno 1988 depositato al consiglio regionale in data 30 novembre 1987, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nella legge di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui all'art. 28 dello statuto e all'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 14 gennaio 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 15 dicembre 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 11 gennaio 1988.

88R0193

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1988, n. 3.

IRPET - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 5 del 21 gennaio 1988)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET), ai sensi della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28 art. 100, in quanto applicabile all'IRPET, a seguito della richiesta avanzata con la delibera n. 229 del 26 novembre 1987 dal consiglio di amministrazione, è autorizzato a gestire provvisoriamente, comunque non oltre il 31 marzo 1988, il bilancio per l'anno finanziario 1988 già approvato dal consiglio di amministrazione dell'IRPET con delibera n. 228 del 26 novembre 1987 e depositato presso il consiglio regionale, fin quando lo stesso sia approvato con apposita legge regionale secondo gli stati di previsione e con le modalità previste dalla delibera di approvazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 20 gennaio 1988

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 28 dicembre 1987 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 15 gennaio 1988.

88R0194

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 19 ottobre 1987, n. 1.

Regolamento per la tenuta ed il funzionamento dei protocolli e degli archivi della giunta della regione Lazio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 31 del 10 novembre 1987)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Natura giuridica dei documenti

Gli archivi che appartengono all'ente regione Lazio sono assoggettati al regime del Demanio pubblico.

I singoli documenti appartenenti allo stesso Ente sono inalienabili.

Art. 2.

Operazioni archivistiche

Presso gli uffici di cui al successivo art. 10 si attua il servizio di registratura ed archivio che risponde alla classificazione, protocollazione ed archiviazione degli atti.

Art. 3.

Intestazione dei documenti regionali

Al fine di consentire uniformità nella intestazione della documentazione per tutte le strutture della giunta regionale, con eccezione dei documenti quali leggi regionali, deliberazioni della giunta regionale, decreti ed altri atti monocratici, la corrispondenza della regione Lazio deve riportare la datazione topica e cronologica, l'indicazione del codice di classificazione seguito dal numero del fascicolo, l'indicazione del numero di registratura sul relativo registro del protocollo, riferimenti archivistici, oggetto (Allegato A).

Art. 4.

Contenuto dei documenti

Per consentire la corretta registrazione ed il rapido reperimento degli atti, ciascuna lettera deve avere per oggetto e trattare un solo argomento.

Se il contenuto degli atti dovesse eccezionalmente riguardare più affari o più persone fisiche e/o giuridiche dovranno essere predisposte tante copie od estratti riguardanti solo gli affari o le persone contemplati.

Ciascuna copia od estratto troverà la sua collocazione nel fascicolo al quale spetta, annotando gli estremi di quello di cui viene conservato l'originale.

TITOLO II

RICEVIMENTO DEGLI ATTI

Art. 5.

Ufficio affari generali

Tutta la corrispondenza indirizzata alla regione Lazio è recepita dall'ufficio affari generali posto alle dipendenze del settore affari generali, dell'assessorato al personale di cui alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36.

Art. 6.

Plichi raccomandati

Il responsabile dell'ufficio affari generali, o altro dipendente delegato, è tenuto a rilasciare ricevuta dei plichi raccomandati od assicurati o che comunque, comportino l'emissione di una dichiarazione di ricevimento.

La corrispondenza raccomandata ed assicurata deve essere registrata progressivamente su apposito registro a pagine fisse, numerate, timbrate e siglate dal responsabile dell'ufficio.

Art. 7.

Manomissione della corrispondenza

La eventuale constatazione del cattivo stato di sigilli o mezzi di chiusura dei plichi, lettere o pacchi, che facesse temere danni o manomissioni, può dar luogo all'apertura degli stessi, da parte del funzionario incaricato, in presenza di testimoni, redigendo apposito verbale dell'operazione.

Art. 8.

Notifica di atti giudiziari

Il funzionario responsabile, o altro dipendente delegato, dell'ufficio affari generali, riceve anche gli atti che ufficiali giudiziari dovessero notificare alla regione Lazio.

Art. 9.

Smistamento della corrispondenza

Tutta la corrispondenza ed ogni tipo di atto in arrivo, ripartita per gli assessorati sarà quotidianamente trasmessa, chiusa nelle buste originali, ai funzionari responsabili delle unità tecniche strumentali o degli uffici affari generali dei suddetti Assessorati.

L'ufficio affari generali provvederà a recapitare alla segreteria amministrativa della presidenza della giunta, tutta la corrispondenza indirizzata al presidente della giunta e quella che riporti, come destinatario, la dicitura generica «Alla regione Lazio».

Lo smistamento della corrispondenza alla quale si accompagnino oggetti di valore, carte di credito, disegni, titoli, mandati ed ogni altro documento di natura finanziaria o giuridico-amministrativa rilevante, nonché gli atti notificati dagli ufficiali giudiziari, saranno consegnati alle strutture di cui al precedente articolo, o ai settori o uffici competenti dietro rilascio, da parte di essi, di ricevuta in apposito registro o su fogli di accompagnamento.

TITOLO III

UFFICI TECNICI STRUMENTALI

Art. 10.

Servizi di registrazione ed archivio

Presso ciascuno degli uffici tecnici strumentali o degli affari generali è istituito un servizio che cura la registrazione ed archiviazione degli atti dei settori dell'Assessorato.

Nessun altro servizio di registrazione ed archivio potrà aversi se non nei casi di istituzione di nuove ripartizioni organiche che corrispondano a quelle previste dalla vigente normativa regionale.

La documentazione prodotta da ciascuno dei settori costituisce, in senso archivistico, una serie dell'archivio dell'ente Regione.

La documentazione relativa al personale in servizio presso l'ente Regione, ancorché prodotta da più settori dell'assessorato al personale costituisce una serie archivistica.

Nei servizi di registrazione ed archivio si attuano le operazioni di classificazione, registrazione ed archiviazione di tutti gli atti prodotti, pervenuti e spediti.

Art. 11.

Apertura della corrispondenza

L'ufficio tecnico strumentale provvede all'apertura della corrispondenza in arrivo, apponendo sulla stessa il timbro a data.

Il funzionario responsabile del predetto ufficio assegna gli atti in arrivo ai singoli settori dell'Assessorato.

Art. 12.

Timbro e data

Il timbro a data di cui al precedente articolo deve riportare la dicitura dell'Assessorato di appartenenza, dell'ufficio tecnico strumentale, della data giornaliera nonché uno spazio che consenta l'indicazione del settore di assegnazione.

Art. 13.

Assegnazione e protocollazione della corrispondenza

La corrispondenza, dopo l'apposizione del timbro a data, verrà consegnata al funzionario responsabile del settore il quale indicherà, sul documento, l'ufficio a cui viene assegnato.

Detta corrispondenza, restituita all'ufficio tecnico strumentale, verrà quindi protocollata sul registro del protocollo relativo al settore di appartenenza ai sensi del successivo art. 20 ed inviata per la trattazione con il relativo fascicolo.

Art. 14.

Servizi di ricezione e trasmissione dei fonogrammi

Agli uffici tecnici strumentali fanno capo i servizi di ricezione e trasmissione dei fonogrammi.

I fonogrammi dovranno essere protocollati, con precedenza su tutta la corrispondenza, nel registro del settore di competenza.

Art. 15.

Fonogrammi

I fonogrammi, sia in arrivo che in partenza, devono essere redatti in duplice copia, delle quali una viene trattenuta agli atti del servizio stesso.

I fonogrammi, sia in arrivo che in partenza, devono recare, in calce, le seguenti indicazioni:

- 1) data e numero di registrazione nel registro del protocollo;
- 2) data di ricezione o trasmissione;
- 3) nominativo degli addetti alla ricezione o alla trasmissione;
- 4) ora di arrivo o di trasmissione.

TITOLO IV

CLASSIFICAZIONE

Art. 16.

Quadro di classificazione

Gli atti che pervengono a ciascuno degli uffici di registrazione ed archivio, o che da essi ne partano devono essere classificati secondo quadro di classificazione sistematica di competenze e registrati nel registro del protocollo.

Il quadro di classificazione di cui al precedente comma può essere suscettibile di ulteriore sviluppo nelle sue ripartizioni classificatorie in relazione alle modificazioni che le leggi regionali potranno apportare alle competenze ed alle attribuzioni dei settori e degli uffici della giunta regionale.

Art. 17.

Trasferimento di competenze

In caso di trasferimento di competenze da un settore ad altro, la parte del quadro di classificazione ad esse relativa sarà trasferita, senza modificazioni, nell'ambito classificatorio del nuovo settore.

Muteranno, adeguandosi alle esigenze di indicazione del nuovo settore, solo gli indici indicativi del settore stesso e dell'ufficio.

Art. 18.

Indici di classificazione

L'operazione della classificazione comporta la segnatura di un codice formato dalla successione dei seguenti indici:

indice di archivio corrente che corrisponde al numero indicativo del Settore;

indice primario che è formato dalle cifre indicative delle classi che vanno dal gruppo alla classe estrema, desunte dal quadro di classificazione.

L'indice primario viene sempre preceduto da un punto distinguendolo dall'indice di archivio.

Se la indicazione di una delle classi comprese nell'indice primario dovesse comportare un numero formato da due cifre, queste saranno precedute e seguite da punti di distinzione;

numero del fascicolo, desunto dal repertorio dei fascicoli di cui al seguente art. 19, preceduto da una barretta obliqua.

Art. 19.

Repertorio dei fascicoli

Ogni ufficio di registratura ed archivio deve provvedere alla elencazione dei fascicoli in appositi registri di repertorio, uno per ciascun settore.

Ogni repertorio dei fascicoli, essendo dichiarativo della consistenza archivistica di ciascun settore, assume anche la natura giuridica di inventario qualitativo e quantitativo dell'archivio stesso.

Nei repertori i fascicoli saranno elencati suddivisi a seconda della classe di ciascuna competenza codificata dal titolare.

Accanto ad ogni fascicolo registrato nel repertorio dovrà essere annotato:

eventuale passaggio di un fascicolo dall'archivio corrente all'archivio di deposito e viceversa;

indicazione della data e deliberazione che ha approvato lo scarto degli atti eventualmente operato.

Art. 20.

Annotazione di classificazione e registratura

Ogni documento pervenuto ad uno degli organi di cui all'art. 10 del presente regolamento, dopo essere stato classificato segnandone l'indice ed il numero del fascicolo di appartenenza nell'apposito spazio del timbro di protocollo in dotazione a ciascun ufficio di registratura ed archivio, sarà registrato nel registro del protocollo di cui al titolo successivo.

TITOLO V

REGISTRATURA

Art. 21.

Registri del protocollo

Presso ciascun ufficio tecnico strumentale o degli affari generali sono istituiti tanti registri del protocollo quanti sono i settori di ogni Assessorato o di uffici distaccati.

I registri del protocollo e le serie archivistiche seguiranno i rispettivi settori nel caso in cui questi ultimi siano trasferiti ad altro Assessorato.

Art. 22.

Registro di protocollo

Il registro del protocollo è diviso in due parti: quella destinata alla corrispondenza in arrivo a quella destinata alla corrispondenza in partenza (Allegato B).

Le annotazioni comuni all'una ed all'altra parte sono:

numero ordinale di registratura;

indice di classificazione e numero ordinale del fascicolo;

collegamenti attraverso l'indicazione dei numeri ordinali di registratura dell'atto registrato con i suoi precedenti o susseguenti, riguardanti lo stesso affare;

l'ufficio al quale il fascicolo è assegnato o che lo ha trattato.

La parte destinata agli atti in arrivo conterrà le seguenti indicazioni:

data sotto la quale si effettua la registratura dell'atto;

data e protocollo dell'atto registrato;

indicazione della persona giuridica e fisica che scrive (mittente);

oggetto, cioè riassunto succinto e preciso del contenuto dell'atto ricevuto.

La parte destinata agli atti in partenza conterrà le seguenti indicazioni:

data dell'atto di partenza;

indicazione della persona giuridica o fisica cui l'atto è diretto;

oggetto, cioè riassunto succinto e preciso dell'atto spedito.

Gli atti in partenza che rispondano a pari nota in arrivo devono, di norma, riportare il medesimo numero di protocollo.

Art. 23.

Tenuta del registro del protocollo

Il registro di protocollo si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

All'atto della chiusura annuale del registro del protocollo, il funzionario titolare dell'ufficio tecnico strumentale apporrà in calce all'ultima registratura una dichiarazione sottoscritta, riguardante il numero complessivo di registrazioni effettuate nell'anno, indicando anche i numeri di registratura eventualmente annullati.

Non è consentito lasciare in bianco gli spazi relativi a ciascun numero di registratura o di saltare la successione ordinaria di registratura.

Ove ciò dovesse verificarsi per mero errore, il numero di registratura saltato e gli spazi ad esso legati devono essere sbarrati con un segno di annullamento e con apposita dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile della tenuta dell'ufficio di registratura ed archivio, o da persona dallo stesso delegata.

Per esigenze di organizzazione e funzionamento di un ufficio di registratura ed archivio, potranno essere adoperati fogli staccati del registro del protocollo, previamente vistati dal funzionario responsabile dell'ufficio stesso.

Detti fogli verranno rilegati, in volume, avendo cura di portare a chiusura di ogni volume la dichiarazione di cui al secondo comma.

Qualora un atto registrato in arrivo nel registro del protocollo, non dovesse dar luogo ad altro atto in partenza, dovrà essere annotata, nello spazio relativo alla parte destinata alla corrispondenza in partenza la dicitura «atti».

I documenti, le circolari e le disposizioni che abbiano più destinatari si registrano con un solo numero del registro del protocollo.

Le circolari possono avere anche un proprio numero d'ordine desunto da apposito registro delle circolari.

Art. 24.

Timbro di registratura

Il timbro della registratura di cui al precedente articolo, recherà secondo l'allegato modello «C» le seguenti indicazioni:

intestazione dell'ente, dell'assessorato e del settore di competenza;

data della registratura nel registro del protocollo;

indice di classificazione e numero ordinale di fascicolo;

numero ordinale di registratura nel registro del protocollo.

Art. 25.

Corrispondenza non soggetta a protocollazione

Non saranno registrati nel registro del protocollo i giornali, i libri, i bollettini, le *Gazzette Ufficiali* ed in genere tutti quei documenti a stampa o no, che, per la loro natura, non rivestano alcuna rilevanza giuridico-amministrativa presente o futura.

Art. 26.

Atti in partenza

La corrispondenza in partenza viene inoltrata all'ufficio registratura ed archiviazione per l'annotazione della data, del protocollo e della classificazione sia sull'originale che sulla minuta.

La corrispondenza di cui al precedente comma viene registrata nel registro del protocollo nella parte ad essa riservata ed a fronte della registratura del documento cui si riferisce e del quale assume il medesimo indice di classificazione e lo stesso numero ordinale di registratura.

Gli atti ed i provvedimenti di iniziativa dell'ente regionale si registrano nella parte del registro di protocollo riservata agli atti in partenza.

Art. 27.

Deliberazioni, decreti, ordinanze, contratti

Le deliberazioni della giunta regionale, i decreti, le ordinanze e gli atti contrattuali hanno una loro registrazione specifica e separata su appositi registri tenuti esclusivamente a cura degli uffici che provvedono alla loro emissione o ricezione.

Dovranno essere registrate sul comune registro del protocollo le lettere di trasmissione degli atti di cui al precedente comma.

TITOLO VI

CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE

Art. 28.

Fascicolo

Il fascicolo è l'unità elementare di conservazione degli atti ricevuti e delle minute di quelli spediti, riguardanti un unico affare ed ordinati per data.

L'ordinamento per data viene effettuato in senso inverso in modo che il primo atto, ad apertura della copertina del fascicolo, sia sempre il più recente.

Sul frontespizio della copertina del fascicolo debbono essere indicati:

intitolazione dell'Ente, Assessorato, settore ed ufficio di competenza;

indice di classificazione e numero ordinale del fascicolo;
oggetto dell'affare.

Il numero d'ordine del fascicolo è desunto dal repertorio dei fascicoli, cioè dall'elenco dei fascicoli che man mano si sono formati in una classe estrema del quadro di classificazione.

Ogni nuovo fascicolo assumerà il numero ordinale seguente quello dell'ultimo elencato.

I fascicoli possono essere suddivisi nel loro interno in sottofascicoli allorché l'affare di cui conservano la documentazione assuma particolari aspetti da richiederne la distinzione nel suo ambito.

La suddivisione di un fascicolo in sottofascicoli deve essere annotata all'interno della copertina nel fascicolo con la registrazione del numero ordinale e dell'oggetto di ciascun sottofascicolo.

Se un affare durante la sua trattazione si collega ad un altro, i relativi fascicoli vanno tenuti distinti e del collegamento si farà menzione all'interno delle copertine dei rispettivi fascicoli.

Art. 29.

Fascicoli del personale

I fascicoli relativi al personale dipendente sono unici per ogni persona.

Detti fascicoli sono suddivisi in sottofascicoli che riportano le varie progressioni giuridiche ed economiche dall'atto di assunzione in servizio, al collocamento a riposo nonché gli atti relativi allo stato di quiescenza.

Detti fascicoli permarranno nell'archivio corrente anche dopo il collocamento a riposo conservando tutta la documentazione riguardante ciascun impiegato dalla cessazione dal servizio in poi.

Art. 30.

Archivio corrente

Ogni ufficio tecnico strumentale e ciascun ufficio periferico avranno un archivio corrente per la conservazione della documentazione riguardante affari in corso ed uno di deposito per la conservazione della documentazione riguardante affari per i quali si è definitivamente provveduto.

Ogni passaggio di fascicoli dall'archivio corrente a quello di deposito dovrà essere annotato nel repertorio dei fascicoli, indicando anche la data del trasferimento.

Art. 31.

Archivio di deposito

Nel caso in cui, per necessità amministrative, un fascicolo conservato nell'archivio di deposito, dovesse rientrare nell'archivio corrente, il passaggio verrà annotato sul repertorio dei fascicoli con l'indicazione anche della data del trasferimento.

Contemporaneamente la stessa annotazione verrà effettuata su un foglio che terrà il posto avuto dal fascicolo nell'archivio di deposito.

I fascicoli che vengono trasferiti nell'archivio di deposito, saranno raccolti in cartelle o buste, all'esterno delle quali saranno riportati gli indici di classificazione ed il numero dei fascicoli contenuti.

La documentazione relativa agli affari esauriti da oltre 40 anni, conservata nell'archivio di deposito, prima di essere definitivamente conservata nella «sezione separata di archivio» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, sarà assoggettata alle operazioni di scarto.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32.

Temporaneità della destinazione di documenti fuori dagli archivi regionali

Nessun fascicolo o singolo documento potrà uscire dagli archivi dell'ente Regione se non per necessità di trattazione degli affari.

Ogni altra destinazione temporanea potrà essere autorizzata dal competente ufficio tecnico strumentale in relazione ad esplicita richiesta scritta di chi ne ha la competenza e l'autorità.

Chiunque, per qualsiasi titolo o causa, si trovi in possesso di documenti di spettanza dell'ente Regione, è tenuto alla restituzione degli stessi.

L'ente Regione tutelerà i suoi diritti a norma di legge.

Art. 33.

Eventuali altri strumenti archivistici

I funzionari incaricati della tenuta degli archivi correnti e di deposito porranno in atto tutti quegli strumenti (schedari, registri, elenchi, ecc.) che riterranno necessari ai fini del miglior funzionamento degli archivi stessi, sia per quanto attiene alla ricerca, sia alla utilizzazione degli atti.

Essi, ogni qualvolta ne verranno richiesti o quando se ne presenterà l'opportunità e la necessità, condurranno studi sull'andamento del servizio archivistico regionale, redigeranno le statistiche necessarie e proporranno ogni miglioramento per l'efficienza del servizio archivistico, collaborando con gli uffici competenti per lo studio di applicazione di tecniche meccanografiche e di riproduzione nonché dell'informatica del settore archivistico.

Art. 34.

Sezione separata di archivio

Con successivo atto legislativo sarà costituita la sezione separata di archivio e la relativa organizzazione.

Con il medesimo atto si provvederà ad attivare le procedure e gli strumenti per lo scarto degli atti.

Ogni scarto precederà il versamento degli atti nella «sezione separata di archivio».

Art. 35.

Corsi di formazione ed aggiornamento

La regione Lazio, ai fini dell'attuazione della normativa di cui al presente regolamento che entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale regionale, istituirà e curerà lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento professionale in materia archivistica per i propri dipendenti addetti all'espletamento del servizio di registrazione e di archivio.

Art. 36.

Norma provvisoria

Con successivo atto della giunta regionale sarà approvato il quadro di classificazione sistematica di cui al primo comma dell'art. 16 del presente regolamento.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Lazio.

Roma, addì 19 ottobre 1987

LANDI

Approvato dal consiglio regionale nella seduta del 1° luglio 1987 con deliberazione n. 393, vistata dalla commissione di controllo in data 6 agosto 1987, con verbale n. 810/2.

(Omissis).

88R0161

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla legge regionale della Toscana 27 aprile 1987, n. 25, recante: «Modifica alla legge regionale 52/82: "Norme per la formazione del sistema delle aree protette, dei parchi e delle riserve naturali in Toscana"». (Legge regionale pubblicata nel suppl. straord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione n. 23 del 6 maggio 1987 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 31 dell'8 agosto 1987).

A seguito dell'errata-corrige pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 6 del 27 gennaio 1988, nel testo della legge regionale citata in epigrafe devono essere apportate le seguenti rettifiche:

- nel titolo dell'art. 1 la parentesi messa in fondo al rigo deve intendersi spostata dopo la parola: «Finalità»;
- al quinto rigo dell'art. 1 dopo le parole : «8 agosto», è stato omesso l'anno: «1985»;
- art. 10, punto 7, nel penultimo rigo leggasi: «motivatamente» anziché: «motivamente»;
- all'art. 11, punto 2, ultimo rigo, è stata omessa la parola: «legge» prima di: «431/1985».

88R0195

Comunicato relativo alla legge regionale della Toscana 3 agosto 1987, n. 42, recante: «Disciplina del riconoscimento dell'infermità per cause di servizio e liquidazione dell'equo indennizzo». (Legge regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 39 del 12 agosto 1987 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 3ª serie speciale - n. 1 del 2 gennaio 1988).

A seguito dell'errata-corrige pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 7 del 3 febbraio 1988, all'art. 4, punto 4, ultima riga della legge citata in epigrafe, prima della parola «medico» inserire la parola «collegio».

88R0196

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ CHIETI
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
- ◇ L'AQUILA
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
- ◇ PESCARA
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ TERAMO
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ MATERA
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ POTENZA
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ COSENZA
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ CROTONE (Catanzaro)
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ REGGIO CALABRIA
Libreria S. LABATE
Via Giudecca
- ◇ SOVERATO (Catanzaro)
Rivendita generi Monopollo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ ANGRÌ (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ AVELLINO
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ BENEVENTO
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ CAVA DEI TIRRENI (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ FORIO D'ISCHIA (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ NOCERA INFERIORE (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ PAGANI (Salerno)
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ SALERNO
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ ARGENTA (Ferrara)
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zegatti
Via Matteotti, 36/B
- ◇ CERVIA (Ravenna)
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
- ◇ FERRARA
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ FORLÌ
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PARMA
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ PIACENZA
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ RAVENNA
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50
- ◇ REGGIO EMILIA
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ RIMINI (Forlì)
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ GORIZIA
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ PORDENONE
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ TRIESTE
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ UDINE
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ APRILIA (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ FROSINONE
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ LATINA
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ LAVINIO (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ RIETI
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzola Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SQUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ SORA (Frosinone)
Libreria Di MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ TIVOLI (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ TUSCANIA (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ VITERBO
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ IMPERIA
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ LA SPEZIA
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ SAVONA
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

LOMBARDIA

- ◇ ARESE (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ BERGAMO
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ BRESCIA
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ COMO
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
- ◇ MANTOVA
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ FAVIA
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ SONDRIO
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ VARESE
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

MARCHE

- ◇ ANCONA
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ ASCOLI PICENO
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ MACERATA
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ PESARO
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ ISERNIA
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
Libreria BERTELOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ ASTI
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
- ◇ BIELLA (VerCELLI)
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ CUNEO
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ NOVARA
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
- ◇ TORINO
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ VERCELLI
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ BARI
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ BRINDISI
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ FOGGIA
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ LECCE
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ MANFREDONIA (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ TANTANO
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ ALGHERO (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ CAGLIARI
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ NUORO
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ ORISTANO
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ SASSARI
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ AGRIGENTO
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ CALTANISSETTA
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
- ◇ CATANIA
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395

- ◇ ENNA
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ FAVARA (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ MESSINA
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ PALERMO
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ RAGUSA
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54
- ◇ SIRACUSA
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maostranza, 22
- ◇ TRAPANI
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

- ◇ AREZZO
Libreria PELLIFRINI
Via Cavour, 42
- ◇ GROSSETO
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
Editore BELFORTE
Via Grande, 81
- ◇ LUCCA
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ MASSA
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ PISA
Libreria VALLERINI
Via dei Milite, 13
- ◇ PISTOIA
Libreria TURELLI
Via Macaliti, 37
- ◇ SIENA
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ SOLZANO
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ TRENTO
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ PERUGIA
Librerie SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ TERNI
Libreria ALTEROCCA
Corso Tecito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ AOSTA
Libreria MINERVA
Via dei Tiliar, 34

VENETO

- ◇ BELLUNO
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ PADOVA
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ ROVIGO
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
Libreria CANOVA
Via Calmagliore, 31
- ◇ VENEZIA
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ VERONA
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ VICENZA
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunale, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie dopositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti del giudizio davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>serie generale</i>	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle <i>serie speciali</i> ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
<i>Invio settimanale</i> N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221